SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 107**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

CAMERA DEI DEPUTATI

Seguito della pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

94A2949

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. **277.**

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s)* il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.».

5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e,* ad interim, *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0335

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 278.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali)*. — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo

1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *d)*, e 6, comma 4.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni)*. — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1.* Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali).* — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali).* — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, avvalendosi anche, qualora ne ravvisi l'opportunità, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Il commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione all'oggetto della conferenza, nonché dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente o dall'agenzia regionale.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee

guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Ricevuta la notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente all'acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5.».

Art. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica).* — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Ispezioni*). — *1*. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«*5-bis*. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 18» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale».

Art. 17.

1. È abrogato l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo, risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;
chimico direttore: n. 1 unità.

VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;
fisico direttore: n. 1 unità;
geologo direttore: n. 1 unità;
ingegnere direttore: n. 2 unità;
analista di sistema: n. 1 unità;
biologo direttore: n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;
programmatore di sistema: n. 1 unità;
collaboratore amministrativo: n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;
programmatore: n. 1 unità;
assistente linguistico: n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;
addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2 unità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti

con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'artitolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e*, ad interim, *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO A
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore .... /........./........./.....
(N. Progressivo)

(Comune - USL - ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

.... /......... /........ /....

Rif. Pubblica Amm.ne ______________________________

(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ______________________________

(telefono)

____

(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ______________________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ______________________________

____

(telefono) (indirizzo)

____

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ______________________________

____

(telefono) (indirizzo)

____

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________________

Sezione 3

(data)

..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ____________________

(ragione sociale)

____

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

.../.. .../ ..../... (N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
	no			sul suolo	0
		in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ..../... (N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

----

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

94G0336

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 279.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati «tossici e nocivi» i residui che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

Art. 2.

Esclusioni

1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6, comma 4, e 9, comma 1.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, né ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluogni di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

4. Entro il termine di quarantacinque giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

e) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

Art. 5.

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla competente sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma 4.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

6 Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenee e uniformi.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

3. Nel termine di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la produzione dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

Art. 15.

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve esere effettuato nello stesso stabilimento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli,· policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza semestrale;

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e,* ad interim, *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0338

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. **280.**

Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE, e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 65 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, concernenti il risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 27 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici

1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.

2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.

Art. 2.

Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.

2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina più elevati di

quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.

Art. 3.

Controlli

1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.

2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.

3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.

4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 01, comma 1, lettere *d), h)* e *n),* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 4.

Sanzioni

1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1 o dal decreto di cui all'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficile degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il *Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

I. — *Definizione dei composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.*

Il metanolo, l'etanolo, l'alcool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine, nonché l'etere metil-ter-butilico (MTBE - butossimetano terziario) e l'etere metil-ter-amilico (TAME 2-metossi-2-metil-butano), l'etere etil-ter-butilico (ETBE 2-etossi-2-metil-propano) e gli altri eteri (R1-O-R2) il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.

II. — *Composizione ammissibile delle miscele.*

	A	B
— Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati	3% vol	3% vol
— Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	5% vol	5% vol
— Alcol isopropilico	5% vol	10% vol
— TBA	7% vol	7% vol
— Alcol isobutilico	7% vol	10% vol
— MTBE ecc. Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	10% vol	15% vol
— Altri ossigenati organici definiti al punto I	7% vol	10% vol
— Miscela di ossigenati organici (1) definiti al punto I	2,5% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente	3,7% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente

(1) L'acetone è ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici.

È ammessa l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I, quali additivi la cui concentrazione sia inferiore allo 0,5 per cento del totale.

III. — *Metodi di analisi ammessi in via provvisoria.*

Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti organici ossigenati nelle miscele di benzina, possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi seguenti:

1. AFNOR M 07-054	Combustibili liquidi - metodo d'analisi dei composti ossigenati contenuti nei carburanti (dicembre 1984, norma sperimentale)
2. DIN 51 413	Prova degli oli minerali liquidi d'idrocarburi - analisi in cromatografia gassosa
/Parte 1	Determinazione degli alcoli
/Parte 4	Determinazione dei MTBE
/Parte 5	Determinazione dei composti organici ossigenati nella benzina (in corso di stampa)
/Parte 6	Determinazione dell'acetone (in corso di stampa)
3. Metodo proposto dal BSI	IP ST-G-6C: la determinazione degli alcoli C_1-C_4 e dell'etere metil-ter-butilico nella benzina per cromatografia gassosa
4. Proposta ASTM D2	Determinazione degli alcoli C_1-C_4 e del MTBE nella benzina (basato sul metodo 9 sottostante)

5. «Selective gas chromatographic analysis of oxygen-containing compounds by flame-ionisation detection» - by Schneider, W., Frohne J.-C., Bruderreck, H.J. Chromatogr., 1982, Nr. 245, pag. 71.

6. «A single-column gas chromatographic method for the analysis of gasolines containing oxygenated compounds» - by Lockwood, A.F., Caddock, B.D. Chromatographia, 1983, Nr. 17, (2), pag. 65.

7. «Gas and Liquid chromatographic analyses of methanol, ethanol, t-butanol and methyl t-butyl ether in gasoline» - by Pauls, R.E., McCoj, R. W., Chromatogr. Sci, 1981, Nr. 19, pag. 558.

8. «Determination of high octane components: Methyl t-Butyl ether, benzene, toluene and ethanol in gasoline by liquid chromatography» - by Pauls, R.E.-J. Chromatogr. Sci, 1985, Nr. 23, pag. 437.

9. «The analysis of C_1-C_4 alcohols and MTBE in motor by multi-dimensional GC with macro-bore capillary and a micro-packed column» - by Green L., Naizhong, Z-Paper presented at the 36th Pittsburg Analytical Conference.

Altri metodi possono essere usati qualora risultino equivalenti.

I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del 5 dicembre 1985 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 12 dicembre 1985.

— La direttiva della Commissione 87/441/CEE del 29 luglio 1987 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 agosto 1987.

Nota all'art. 3:

— L'art. 01, comma 1, del D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:

«Art. 01 *(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).* — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale,

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente,

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive,

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni,

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale,

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale»

93G0304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mestrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mestrino (Padova), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mestrino (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Guido Cecerelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mestrino (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 marzo 1994, da dieci consiglieri

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mestrino (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Guido Cecerelli

Roma, 16 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A3027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Teora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Teora (Avellino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teora (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teora (Avellino), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 18 gennaio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 febbraio, del 12 e 19 marzo 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 201/13 - 2/Gab. del 21 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teora (Avellino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Esposito.

Roma, 16 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A3028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1994.

Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli uniformi di assistenza erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visti, altresì, l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le unità sanitarie locali assicurino ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche avvalendosi, dei propri presidi, delle aziende ospedaliere, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti, sulla base di rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, e l'art. 8, comma 7, il quale prevede che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 giugno 1994, i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale del 14 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative, come definite al successivo art. 2 e in quanto previste dai livelli uniformi di assistenza.

2. Tali tariffe rappresentano la renumerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.

3. Ai fini del presente provvedimento si considerano soggetti erogatori, purché in possesso dei requisiti di cui

all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni: i presidi direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali; le aziende ospedaliere autonome; le altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli articoli 25, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi gli ospedali militari; i professionisti, ad esclusione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto.

Art. 2.

Prestazioni

1. Al fine di garantire la uniforme applicazione delle norme di cui al presente decreto, si individuano come:

a) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, riportato nell'allegato 1*A*, e regolamentati secondo i criteri definiti nell'allegato 1*B*;

b) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo la classificazione riportata all'allegato 2;

c) prestazioni di assistenza residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 3, e limitatamente alla sola componente di attività di assistenza sanitaria;

d) prestazioni di assistenza semi-residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 4, e limitatamente alla sola componente di attività di assistenza sanitaria;

e) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale, ivi comprese le prestazioni di assistenza domiciliare e prestazioni di pronto soccorso (solo quando erogate nel corso di contatti cui non abbia fatto seguito il ricovero): le singole prestazioni, secondo la denominazione indicata nel nomenclatore delle prestazioni specialistiche, integrato dalle altre prestazioni di assistenza specialistica erogabili dalle strutture sanitarie e dalle prestazioni territoriali;

f) prestazioni di elisoccorso e di trasporto assistito: le singole prestazioni;

g) prestazioni di assistenza termale: i singoli cicli di cure termali, secondo la denominazione e la composizione indicate nell'allegato 5;

h) prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi riportato in allegato 1*A*.

Art. 3.

Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le regioni e le province autonome determinano le tariffe delle prestazioni di cui all'art. 2, da applicare nel proprio ambito territoriale.

Le tariffe sono fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione.

2. Il costo standard di produzione per prestazione è calcolato in via preventiva dalle regioni e dalle province autonome, sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato.

Le componenti di costo da considerare per il calcolo del costo standard di produzione della prestazione sono le seguenti:

a) il costo del personale direttamente impiegato;

b) il costo dei materiali consumati;

c) il costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un tasso di utilizzo predeterminato a livello regionale;

d) i costi generali della unità produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, distribuiti proporzionalmente tra tutte le prestazioni da questa prodotte.

Il costo standard di produzione si intende riferito all'insieme delle prestazioni intermedie che mediamente compongono le prestazioni di cui all'art. 2.

3. Al fine di tenere conto dei costi di funzionamento generale della struttura di appartenenza dell'unità produttiva della prestazione, per la determinazione delle tariffe il costo standard di produzione per prestazione viene incrementato di una quota percentuale corrispon-

dente al valore medio rilevato del rapporto tra tali costi generali di struttura e il complesso dei costi di cui al comma precedente.

4. Nel determinare le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti erogatori per i quali siano documentati lo svolgimento, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di attività istituzionali di ricerca e didattica e/o la presenza di servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni e le province autonome possono incrementare il costo standard di produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti a tali attività.

5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini del calcolo del costo standard di produzione delle prestazioni di cui all'art. 2, le regioni e le province autonome possono limitare la rilevazione dei costi ad un campione di prestazioni.

Al fine di stimare i costi standard di produzione delle prestazioni di cui ai punti *a)* e *h)* dell'art. 2 non comprese nel campione. sulla base dei costi come sopra rilevati, le regioni e le province autonome possono utilizzare il sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 1*A*, con gli aggiustamenti eventualmente conseguenti alle rilevazioni campionarie dei costi di produzione per prestazione.

Le regioni e le province autonome provvedono annualmente a verificare, ed eventualmente a rettificare, il sistema di pesi relativi sulla base dei costi di produzione rilevati ai sensi dei commi 1 e 7.

6. Le regioni e le province autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alle rispettive regioni e province autonome le necessarie informazioni sui propri costi di produzione, nonché ad attestarne la veridicità e la corrispondenza alle proprie scritture contabili, secondo le modalità e la periodicità definite dalle regioni e province autonome di appartenenza.

Art. 4.

Attività di controllo

1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle unità sanitarie locali del sistema di remunerazione mediante tariffe definite ai sensi del presente decreto, avvalendosi anche delle commissioni regionali per la promozione della qualità delle attività sanitarie.

A tal fine, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni e le province autonome assicurano l'attivazione da parte di ciascuna unità sanitaria locale di specifici sistemi di controllo, nei quali integrare l'attività delle commissioni professionali per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni costituite ai sensi degli articoli 69 e 135 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, finalizzati a verificare presso tutti i soggetti erogatori, in particolare:

la correttezza della compilazione delle schede di dimissione ospedaliera;

la frequenza, nella casistica dei singoli istituti di ricovero, degli episodi di ricovero classificati come anomali in base ai criteri di cui all'allegato 1*B* del presente decreto e le cause dell'occorrenza di tali casi;

la documentazione attestante la erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2.

2. Ciascun soggetto erogatore del Servizio sanitario nazionale deve individuare, nell'ambito della propria organizzazione interna, un soggetto responsabile per i controlli di cui al comma precedente.

3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale. le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

Art. 5.

Prestazioni erogate in forma indiretta

1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e province autonome in misura non superiore alle rispettive tariffe definite secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

Norme finali

1. I criteri generali fissati con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze della programmazione sanitaria.

2. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1A

CLASSIFICAZIONE degli EPISODI di RICOVERO in REGIME di DEGENZA
(ARTICOLO 2, COMMA 1 a)
ARTICOLO 3 COMMA 5)

ELENCO DEI RAGGRUPPAMENTI OMOGENEI DI DIAGNOSI
(TRADUZIONE della VERSIONE N. 10 del
SISTEMA dei DIAGNOSIS RELATED GROUPS - DRGs)
E DEI LORO PESI RELATIVI

DRG	DESCRIZIONE	PESO RELATIVO
1	CRANIOTOMIA ETA' > 17, ECCETTO PER TRAUMATISMO	3.2324
2	CRANIOTOMIA ETA' > 17 PER TRAUMATISMO	3.1311
3	CRANIOTOMIA ETA' < 18	2.9627
4	INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE	2.3612
5	INTERVENTI SUI VASI EXTRACRANICI	1.5504
6	DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE	0.5437
7	INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC	2.6363
8	INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC	0.7944
9	MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE	1.2786
10	NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC	1.2884
11	NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	0.7649
12	MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	0.9550
13	SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREBELLARE	0.8336
14	MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCETTO ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO	1.2160
15	ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI	0.6662
16	MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC	1.1086
17	MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC	0.6424
18	MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI CON CC	0.9170

19	MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC	0.5958
20	INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO ECCETTO MENINGITE VIRALE	2.0042
21	MENINGITE VIRALE	1.4505
22	ENCEFALOPATIA IPERTENSIVA	0.7261
23	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA	0.8202
24	CONVULSIONI E CEFALEA ETA' > 17 CON CC	0.9714
25	CONVULSIONI E CEFALEA ETA' > 17 SENZA CC	0.5282
26	CONVULSIONI E CEFALEA ETA' < 18	1.0516
27	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA > 1 ORA	1.3744
28	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA < 1 ORA, ETA' > 17 CON CC	1.2208
29	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA < 1 ORA, ETA' > 17 SENZA CC	0.5885
30	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA < 1 ORA, ETA' < 18	0.3593
31	COMMOZIONE CEREBRALE, ETA' > 17 CON CC	0.7707
32	COMMOZIONE CEREBRALE, ETA' > 17 SENZA CC	0.4454
33	COMMOZIONE CEREBRALE, ETA' < 18	0.2494
34	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, CON CC	1.1442
35	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC	0.5590
36	INTERVENTI SULLA RETINA	0.6238
37	INTERVENTI SULL'ORBITA	0.7883
38	INTERVENTI PRIMARI SULL'IRIDE	0.3584
39	INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA	0.4858
40	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETA' > 17	0.5150
41	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETA' < 18	0.3713
42	INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	0.5968
43	IFEMA	0.4026
44	INFEZIONI ACUTE MAGGIORI DELL'OCCHIO	0.5767

45	MALATTIE NEUROLOGICHE DELL'OCCHIO	0.5989
46	ALTRE MALATTIE DELL'OCCHIO, ETA' > 17 CON CC	0.7217
47	ALTRE MALATTIE DELL'OCCHIO, ETA' > 17 SENZA CC	0.4156
48	ALTRE MALATTIE DELL'OCCHIO, ETA' < 18	0.4079
49	INTERVENTI MAGGIORI SUL CAPO E SUL COLLO	1.6029
50	SIALOADENECTOMIA	0.6594
51	INTERVENTI SULLE GHIANDOLE SALIVARI ECCETTO SIALOADENECTOMIA	0.6278
52	RIPARAZIONE DI CHEILOSCHISI E DI PALATOSCHISI	0.7859
53	INTERVENTI SU SENI E MASTOIDE, ETA' > 17	0.7237
54	INTERVENTI SU SENI E MASTOIDE, ETA' < 18	0.6994
55	MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	0.5469
56	RINOPLASTICA	0.6168
57	INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDEC ETA'>17	0.8845
58	INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA ETA' <18	0.3145
59	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETA' > 17	0.4273
60	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETA' < 18	0.2655
61	MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETA' > 17	0.8613
62	MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETA' < 18	0.3136
63	ALTRI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	1.0429
64	NEOPLASIE MALIGNE DI ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	1.1039
65	ALTERAZIONI DELL'EQUILIBRIO	0.4922
66	EPISTASSI	0.4885
67	EPIGLOTTIDITE	0.8424
68	OTITE MEDIA E INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE, ETA' > 17 CON CC	0.7216
69	OTITE MEDIA E INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE, ETA' > 17 SENZA CC	0.5000
70	OTITE MEDIA E INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE, ETA' < 18	0.6126

71	LARINGOTRACHEITE	0.7664
72	TRAUMATISMI E DEFORMITA’ DEL NASO	0.5844
73	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA, ETA’ > 17	0.7522
74	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA, ETA‘ < 18	0.3480
75	INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	3.0400
76	ALTRI INTERVENTI SULL’APPARATO RESPIRATORIO, CON CC	2.3973
77	ALTRI INTERVENTI SULL’APPARATO RESPIRATORIO, SENZA CC	1.0208
78	EMBOLIA POLMONARE	1.4350
79	INFEZIONI E INFIAMMAZIONI RESPIRATORIE, ETA‘ > 17 CON CC	1.7510
80	INFEZIONI E INFIAMMAZIONI RESPIRATORIE, ETA‘ > 17 SENZA CC	0.9617
81	INFEZIONI E INFIAMMAZIONI RESPIRATORIE, ETA’ < 18	1.1200
82	NEOPLASIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO	1.2809
83	TRAUMI MAGGIORI DEL TORACE, CON CC	0.9490
84	TRAUMI MAGGIORI DEL TORACE, SENZA CC	0.4783
85	VERSAMENTO PLEURICO, CON CC	1.1969
86	VERSAMENTO PLEURICO, SENZA CC	0.6711
87	EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	1.3597
88	MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA	0.9941
89	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA‘ > 17 CON CC	1.1581
90	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA‘ > 17 SENZA CC	0.7090
91	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA‘ < 18	0.7985
92	MALATTIA POLMONARE INTERSTIZIALE, CON CC	1.1975
93	MALATTIA POLMONARE INTERSTIZIALE, SENZA CC	0.7723
94	PNEUMOTORACE, CON CC	1.2774
95	PNEUMOTORACE, SENZA CC	0.5973
96	BRONCHITE E ASMA, ETA‘ > 17 CON CC	0.9369
97	BRONCHITE E ASMA, ETA‘ > 17 SENZA CC	0.6191
98	BRONCHITE E ASMA, ETA‘ < 18	0.8924

99	SEGNI E SINTOMI RESPIRATORI, CON CC	0.7623
100	SEGNI E SINTOMI RESPIRATORI, SENZA CC	0.5049
101	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO, CON CC	0.9135
102	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO, SENZA CC	0.5426
103	TRAPIANTO CARDIACO	**12.5568**
104	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE CON CATETERISMO CARDIACO	7.7521
105	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE SENZA CATETERISMO CARDIACO	5.8291
106	BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO	5.6583
107	BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO	4.2348
108	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE	5.8725
110	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, CON CC	4.0823
111	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, SENZA CC	2.2979
112	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA	1.9874
113	AMPUTAZIONE PER DISTURBI CIRCOLATORI ECCETTO AMPUTAZIONE ARTO SUPERIORE E DITA PIEDE	2.7789
114	AMPUTAZIONE ARTO SUPERIORE E DITA PIEDE PER MALATTIE APPARATO CIRCOLATORIO	1.5957
115	IMPIANTO PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO, INSUFFICIENZA CARDIACA O SHOCK	3.6092
116	ALTRI INTERVENTI PER IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE O DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO (AICD) O DI GENERATORE DI IMPULSI	2.4604
117	REVISIONE DEL PACEMAKER CARDIACO, ECCETTO SOSTITUZIONE	1.2264
118	SOSTITUZIONE DI PACEMAKER CARDIACO	1.5858
119	LEGATURA E STRIPPING DI VENE	0.9650
120	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO	1.9906
121	MALATTIE CARDIOVASCOLARI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DIMESSI VIVI	1.6114

122	MALATTIE CARDIOVASCOLARI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO SENZA COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DIMESSI VIVI	1.1532
123	MALATTIE CARDIOVASCOLARI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO, MORTI	1.4090
124	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI COMPLICATA	1.2029
125	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI NON COMPLICATA	0.7587
126	ENDOCARDITE ACUTA E SUBACUTA	2.8464
127	INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	1.0150
128	TROMBOFLEBITE DELLE VENE PROFONDE	0.7873
129	ARRESTO CARDIACO SENZA CAUSA APPARENTE	1.2831
130	MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE, CON CC	0.9106
131	MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE, SENZA CC	0.5861
132	ATEROSCLEROSI, CON CC	0.7591
133	ATEROSCLEROSI, SENZA CC	0.5312
134	IPERTENSIONE	0.5655
135	MALATTIE CARDIACHE CONGENITE E VALVOLARI, ETA' > 17 CON CC	0.8625
136	MALATTIE CARDIACHE CONGENITE E VALVOLARI, ETA' > 17 SENZA CC	0.5266
137	MALATTIE CARDIACHE CONGENITE E VALVOLARI, ETA' < 18	0.6411
138	ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, CON CC	0.8110
139	ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC	0.5020
140	ANGINA PECTORIS	0.6219
141	SINCOPE E COLLASSO, CON CC	0.6998
142	SINCOPE E COLLASSO, SENZA CC	0.5048
143	DOLORE TORACICO	0.5164
144	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO CON CC	1.0650
145	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO SENZA CC	0.6240
146	RESEZIONE RETTALE, CON CC	2.5394

147	RESEZIONE RETTALE, SENZA CC	1.5192
148	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, CON CC	3.1353
149	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, SENZA CC	1.4948
150	LISI DI ADERENZE PERITONEALI, CON CC	2.5484
151	LISI DI ADERENZE PERITONEALI, SENZA CC	1.1885
152	INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, CON CC	1.7736
153	INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, SENZA CC	1.0426
154	INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETA' > 17 CON CC	4.0491
155	INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETA' > 17 SENZA CC	1.4617
156	INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETA' < 18	0.8510
157	INTERVENTI SU ANO E STOMA, CON CC	0.9575
158	INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC	0.4975
159	INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA' > 17 CON CC	1.0747
160	INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA' > 17 SENZA CC	0.6168
161	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' > 17 CON CC	0.7820
162	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' > 17 SENZA CC	0.4651
163	INTERVENTI PER ERNIA, ETA' < 18	0.4843
164	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE COMPLICATA, CON CC	2.1607
165	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE COMPLICATA, SENZA CC	1.2080
166	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE NON COMPLICATA, CON CC	1.3251
167	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE NON COMPLICATA, SENZA CC	0.7495
168	INTERVENTI SULLA BOCCA, CON CC	0.9902
169	INTERVENTI SULLA BOCCA, SENZA CC	0.5788

170	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE, CON CC	2.7310
171	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE, SENZA CC	1.0898
172	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE, CON CC	1.2990
173	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE, SFNZA CC	0.6346
174	EMORRAGIA GASTROINTESTINALE, CON CC	0.9794
175	EMORRAGIA GASTROINTESTINALE, SENZA CC	0.5506
176	ULCERA PEPTICA COMPLICATA	1.0331
177	ULCERA PEPTICA NON COMPLICATA, CON CC	0.7931
178	ULCERA PEPTICA NON COMPLICATA, SENZA CC	0.5720
179	MALATTIE INFIAMMATORIE DELL'INTESTINO	1.1044
180	OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE, CON CC	0.9279
181	OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE, SENZA CC	0.5007
182	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA'>17 CON CC	0.7721
183	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETA' >17 SENZA CC	0.5296
184	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA' < 18	0.5625
185	MALATTIE DEI DENTI E DEL CAVO ORALE, ECCETTO ESTRAZIONE E RIPARAZIONE, ETA' >17	0.7854
186	MALATTIE DEI DENTI E DEL CAVO ORALE, ECCETTO ESTRAZIONE E RIPARAZIONE, ETA' < 18	0.4174
187	ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI	0.5650
188	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETA' > 17 CON CC	0.9971
189	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETA' > 17 SENZA CC	0.4804
190	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETA' < 18	0.6796
191	INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT CON CC	4.4652
192	INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT SENZA CC	1.7051
193	INTERVENTI SULLE VIE BILIARI ECCETTO COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC	3.0376

194	INTERVENTI SULLE VIE BILIARI, ECCETTO COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC	1.6333
195	COLECISTECTOMIA CON ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE, CON CC	2.2744
196	COLECISTECTOMIA CON ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE, SENZA CC	1.4039
197	COLECISTECTOMIA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE, CON CC	1.6916
198	COLECISTECTOMIA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE, SENZA CC	0.8757
199	PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI PER NEOPLASIE MALIGNE	2.3376
200	PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI NON PER NEOPLASIE MALIGNE	2.7205
201	ALTRI INTERVENTI EPATOBILIARI O SUL PANCREAS	2.5221
202	CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA	1.2996
203	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	1.2158
204	MALATTIE DEL PANCREAS ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE	1.1158
205	MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE, CIRROSI, EPATITE ALCOLICA ,CON CC	1.2249
206	MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE, CIRROSI, EPATITE ALCOLICA, SENZA CC	0.6113
207	MALATTIE DELLE VIE BILIARI, CON CC	0.9814
208	MALATTIE DELLE VIE BILIARI, SENZA CC	0.5564
209	INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI INFERIORI	2.3686
210	INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA' >17 CON CC	1.9077
211	INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA' >17 SENZA CC	1.3307
212	INTERVENTI SU ANCA E FEMORE ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA' < 18	1.0345
213	AMPUTAZIONI PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	1.7686
214	INTERVENTI SU DORSO E COLLO, CON CC	1.8686
215	INTERVENTI SU DORSO E COLLO, SENZA CC	1.0905

216	BIOPSIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	2.0429
217	SBRIGLIAMENTO FERITA E TRAPIANTO CUTANEO ECCETTO MANO, PER MALATTIE SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	3.0601
218	INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA'>17 CON CC	1.4186
219	INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA'>17 SENZA CC	0.8956
220	INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA' < 18	0.9382
221	INTERVENTI SUL GINOCCHIO CON CC	1.7828
222	INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC	0.9544
223	INTERVENTI MAGGIORI SU SPALLA E GOMITO O ALTRI INTERVENTI SU ARTO SUPERIORE CON CC	0.8087
224	INTERVENTI SU SPALLA, GOMITO O AVAMBRACCIO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SU ARTICOLAZIONI SENZA CC	0.6538
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0.8212
226	INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI CON CC	1.3241
227	INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC	0.6767
228	INTERVENTI MAGGIORI SUL POLLICE O SULLE ARTICOLAZIONI O ALTRI INTERVENTI MANO O POLSO CON CC	0.7961
229	INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC	0.5539
230	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE DI ANCA E FEMORE	0.9179
231	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE ECCETTO ANCA E FEMORE	1.1044
232	ARTROSCOPIA	1.1792
233	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC	1.8579
234	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTTIVO SENZA CC	0.8957
235	FRATTURE DEL FEMORE	1.0209
236	FRATTURE DELL'ANCA E DELLA PELVI	0.8128
237	DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI ANCA, PELVI E COSCIA	0.5496

238 OSTEOMIELITE 1.5435

239 FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO 1.0415

240 MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, CON CC 1.1468

241 MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC 0.5782

242 ARTRITE SETTICA 1.1864

243 AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 0.6834

244 MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE, CON CC 0.7353

245 MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE, SENZA CC 0.5043

246 ARTROPATIE NON SPECIFICHE 0.5706

247 SEGNI E SINTOMI RELATIVI AL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E AL TESSUTO CONNETTIVO 0.5682

248 TENDINITE, MIOSITE E BORSITE 0.6750

249 ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO 0.6965

250 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETA' >17 CON CC 0.7047

251 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETA' >17 SENZA CC 0.4395

252 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETA' <18 0.3549

253 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI BRACCIO, GAMBA, ECCETTO PIEDE, ETA' >17 CON CC 0.7774

254 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI BRACCIO, GAMBA, ECCETTO PIEDE, ETA'>17. SENZA CC 0.4231

255 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI BRACCIO, GAMBA, ECCETTO PIEDE, ETA' < 18 0.4709

256 ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO 0.6505

257 MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, CON CC 0.8950

258 MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC 0.7002

259 MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, CON CC 0.8774

260 MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC 0.5659

261 INTERVENTI SULLA MAMMELLA NON PER NEOPLASIE MALIGNE ECCETTO BIOPSIA E ESCISSIONE LOCALE 0.7183

262	BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE	0.5345
263	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI PER ULCERE DELLA PELLE O CELLULITE CON CC	2.5403
264	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI PER ULCERE DELLA PELLE O CELLULITE SENZA CC	1.2662
265	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC	1.3939
266	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE PELLE/CELLULITE SENZA CC	0.6978
267	INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI	0.6245
268	CHIRURGIA PLASTICA DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO E DELLA MAMMELLA	0.7519
269	ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA CON CC	1.6956
270	ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	0.6343
271	ULCERE DELLA PELLE	1.1970
272	MALATTIE MAGGIORI DELLA PELLE CON CC	1.0477
273	MALATTIE MAGGIORI DELLA PELLE SENZA CC	0.6583
274	NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA CON CC	1.1572
275	NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA SENZA CC	0.5957
276	PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA	0.6085
277	CELLULITE ETA' > 17 CON CC	0.9036
278	CELLULITE ETA' > 17 SENZA CC	0.5941
279	CELLULITE ETA' < 18	0.7479
280	TRAUMI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO E DELLA MAMMELLA, ETA' > 17 CON CC	0.6807
281	TRAUMI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SUBCUTANEO E DELLA MAMMELLA, ETA' > 17 SENZA CC	0.4270
282	TRAUMI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO E DELLA MAMMELLA, ETA' < 18	0.3476
283	MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC	0.7558
284	MALATTIE MINORI DELLA PELLE SENZA CC	0.4450
285	AMPUTAZIONI DI ARTO INFERIORE PER MALATTIE ENDOCRINE NUTRIZIONALI O METABOLICHE	2.7519

286 INTERVENTI SUL SURRENE E SULLA IPOFISI 2.3944

287 TRAPIANTI CUTANEI E SBRIGLIAMENTO DI FERITE PER MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE 2.1744

288 INTERVENTI PER OBESITA' 2.0378

289 INTERVENTI SULLE PARATIROIDI 1.0252

290 INTERVENTI SULLA TIROIDE 0.7448

291 INTERVENTI SUL DOTTO TIREOGLOSSO 0.4896

292 ALTRI INTERVENTI PER MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE CON CC 2.8428

293 ALTRI INTERVENTI PER MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE SENZA CC 1.1284

294 DIABETE ETA' > 35 0.7491

295 DIABETE ETA' < 36 0.7721

296 DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETA' > 17 CON CC 0.9410

297 DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETA' > 17 SENZA CC 0.5271

298 DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETA' < 18 0.4777

299 DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO 0.8392

300 MALATTIE ENDOCRINE, CON CC 1.1251

301 MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC 0.5811

302 TRAPIANTO RENALE 3.8885

303 INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, PER NEOPLASIA 2.6532

304 INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, NON PER NEOPLASIA MALIGNA CON CC 2.4103

305 INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, NON PER NEOPLASIA 1.1548

306 PROSTATECTOMIA, CON CC 1.2744

307 PROSTATECTOMIA, SENZA CC 0.6889

308 INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA, CON CC 1.4315

309 INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA, SENZA CC 0.7287

310 INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE, CON CC 0.8880

311	INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE, SENZA CC	0.5153
312	INTERVENTI SULL'URETRA, ETA' > 17 CON CC	0.8082
313	INTERVENTI SULL'URETRA, ETA' > 17 SENZA CC	0.4623
314	INTERVENTI SULL'URETRA, ETA' < 18	0.4389
315	ALTRI INTERVENTI SUL RENE E SULLE VIE URINARIE	2.0362
316	INSUFFICIENZA RENALE	1.2896
317	RICOVERO PER DIALISI RENALE	0.5075
318	NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE CON CC	1.1244
319	NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE SENZA CC	0.5069
320	INFEZIONI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE, ETA' > 17 CON CC	0.9807
321	INFEZIONI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE, ETA' > 17 SENZA CC	0.6252
322	INFEZIONI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE, ETA' < 18	0.6389
323	CALCOLOSI URINARIA, CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI	0.7381
324	CALCOLOSI URINARIA, SENZA CC	0.3858
325	SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' > 17 CON CC	0.6551
326	SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' > 17 SENZA CC	0.4152
327	SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' < 18	0.7038
328	STENOSI URETRALE, ETA' > 17 CON CC	0.6363
329	STENOSI URETRALE, ETA' > 17 SENZA CC	0.4113
330	STENOSI URETRALE, ETA' < 18	0.2830
331	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETA' > 17 CON CC	0.9765
332	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETA' > 17 SENZA CC	0.5347
333	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETA' < 18	0.9590
334	INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE CON CC	1.7728
335	INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE SENZA CC	1.3597

336	PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE, CON CC	0.8704
337	PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE SENZA CC	0.6066
338	INTERVENTI SUL TESTICOLO PER NEOPLASIE MALIGNE	0.9386
339	INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETA' > 17	0.7572
340	INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETA' < 18	0.4401
341	INTERVENTI SUL PENE	0.9681
342	CIRCONCISIONE ETA' > 17	0.5766
343	CIRCONCISIONE ETA' < 18	0.3845
344	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE PER NEOPLASIE MALIGNE	1.0568
345	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE	0.7521
346	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE, CON CC	0.9906
347	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE, SENZA CC	0.5120
348	IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA, CON CC	0.6815
349	IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA, SENZA CC	0.3952
350	INFIAMMAZIONI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE	0.6707
351	STERILIZZAZIONE MASCHILE	0.3384
352	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE	0.5801
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	1.9031
354	INTERVENTI SU UTERO E SU ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE NON DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI CON CC	1.3686
355	INTERVENTI SU UTERO E SU ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE NON DELL' OVAIO O DEGLI ANNESSI SENZA CC	0.8493
356	INTERVENTI RICOSTRUTTIVI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	0.7030
357	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI	2.3097
358	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, CON CC	1.1066

359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC	0.7723
360	INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	0.8024
361	LAPAROSCOPIA E OCCLUSIONE LAPAROTOMICA DELLE TUBE	0.9767
362	OCCLUSIONE ENDOSCOPICA DELLE TUBE	0.5057
363	DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE E IMPIANTO MATERIALE RADIOATTIVO PER NEOPLASIE MALIGNE	0.6251
364	DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE	0.5659
365	ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	1.7093
366	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE, CON CC	1.2158
367	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE, SENZA CC	0.4808
368	INFEZIONI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	0.8820
369	DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	0.5321
370	PARTO CESAREO CON CC	0.8916
371	PARTO CESAREO SENZA CC	0.6461
372	PARTO VAGINALE CON DIAGNOSI COMPLICANTI	0.4619
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0.3182
374	PARTO VAGINALE CON STERILIZZAZIONE E/O DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0.6297
375	PARTO VAGINALE CON ALTRO INTERVENTO ECCETTO STERILIZZAZIONE E/O DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0.6921
376	DIAGNOSI RELATIVE A POSTPARTO E POSTABORTO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	0.3247
377	DIAGNOSI RELATIVE A POSTPARTO E POSTABORTO CON INTERVENTO CHIRURGICO	0.8392
378	GRAVIDANZA ECTOPICA	0.7694
379	MINACCIA DI ABORTO	0.2743
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0.3430
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0.4326
382	FALSO TRAVAGLIO	0.1486

383 ALTRE DIAGNOSI PREPARTO CON COMPLICAZIONI MEDICHE 0.3947

384 ALTRE DIAGNOSI PREPARTO SENZA COMPLICAZIONI MEDICHE 0.2701

385 NEONATI MORTI O TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA PER ACUTI 1.2418

386 NEONATI GRAVEMENTE IMMATURI O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO 3.7035

387 PREMATURITA' CON AFFEZIONI MAGGIORI 1.8545

388 PREMATURITA' SENZA AFFEZIONI MAGGIORI 1.1747

389 NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI 1.4229

390 NEONATI CON ALTRE AFFEZIONI SIGNIFICATIVE 1.1340

391 NEONATO NORMALE 0.2252

392 SPLENECTOMIA, ETA' > 17 3.1287

393 SPLENECTOMIA, ETA' < 18 1.5437

394 ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 1.5966

395 ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA' > 17 0.7881

396 ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA' < 18 0.6802

397 DISTURBI DELLA COAGULAZIONE 1.1905

398 DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLOENDOTELIALE E IMMUNITARIO CON CC 1.2091

399 DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLOENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 0.6735

400 LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI 2.5572

401 LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 2.3497

402 LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI SENZA CC 0.8536

403 LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 1.6827

404 LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC 0.7428

405 LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' < 18 1.0565

406 ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI CON CC 2.7669

407 ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI SENZA CC 1.1999

408	ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI	1.3279
409	RADIOTERAPIA	0.9886
410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	0.6095
411	ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA	0.4256
412	ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA CON ENDOSCOPIA	0.4257
413	ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE, CON CC	1.3335
414	ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE, SENZA CC	0.6857
415	INTERVENTI CHIRURGICI PER MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	3.5162
416	SETTICEMIA, ETA' > 17	1.5222
417	SETTICEMIA, ETA' < 18	0.8974
418	INFEZIONI POST-CHIRURGICHE E POST-TRAUMATICHE	0.9679
419	FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA, ETA' > 17 CON CC	0.9500
420	FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA, ETA' > 17 SENZA CC	0.6510
421	MALATTIE DI ORIGINE VIRALE, ETA' > 17	0.6882
422	MALATTIE DI ORIGINE VIRALE E FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA, ETA' < 18	0.7629
423	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	1.5976
424	INTERVENTI CHIRURGICI DI QUALUNQUE TIPO IN PAZIENTI CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI MALATTIA MENTALE	2.4058
425	REAZIONE ACUTA DI ADATTAMENTO E DISFUNZIONE PSICOSOCIALE	0.7045
426	NEVROSI DEPRESSIVE	0.6023
427	NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVE	0.6322
428	DISTURBI DELLA PERSONALITA' E DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI	0.7703
429	DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE	0.9460
430	PSICOSI	0.9040
431	DISTURBI MENTALI DELL'INFANZIA	0.5980
432	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A DISTURBI MENTALI	0.7113

433	ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI, DIMESSO CONTRO IL PARERE DEI SANITARI	0.3545
434	ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI, DISINTOSSICAZIONE O ALTRO TRATTAMENTO SINTOMATICO CON CC	0.7494
435	ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI, DISINTOSSICAZIONE O ALTRO TRATTAMENTO SINTOMATICO SENZA CC	0.4818
436	DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI CON TERAPIA RIABILITATIVA	0.9869
437	DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI, TERAPIA RIABILITATIVA E DISINTOSSICANTE COMBINATE	1.0888
439	TRAPIANTI DI PELLE PER TRAUMATISMO	1.2126
440	SBRIGLIAMENTO DI FERITE PER TRAUMATISMO	1.8359
441	INTERVENTI SULLA MANO PER TRAUMATISMO	0.7321
442	ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO, CON CC	1.9106
443	ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO, SENZA CC	0.7518
444	TRAUMATISMI, ETA' > 17, CON CC	0.7643
445	TRAUMATISMI, ETA' > 17, SENZA CC	0.4649
446	TRAUMATISMI, ETA' < 18	0.4869
447	REAZIONI ALLERGICHE, ETA' > 17	0.4919
448	REAZIONI ALLERGICHE, ETA' < 18	0.3523
449	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI, ETA' > 17 CON CC	0.7889
450	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI, ETA' > 17 SENZA CC	0.4325
451	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI, ETA' < 18	0.5268
452	COMPLICAZIONI DI TRATTAMENTO, CON CC	0.8550
453	COMPLICAZIONI DI TRATTAMENTO, SENZA CC	0.4175
454	ALTRE DIAGNOSI DI TRAUMATISMI, AVVELENAMENTI E EFFETTI TOSSICI, CON CC	0.8873
455	ALTRE DIAGNOSI DI TRAUMATISMI, AVVELENAMENTI E EFFETTI TOSSICI, SENZA CC	0.4130
456	USTIONI, PAZIENTE TRASFERITO AD ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA PER ACUTI	1.7285

457	USTIONI ESTESE SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	2.0147
458	USTIONI NON ESTESE CON TRAPIANTO DI PELLE	3.8787
459	USTIONI NON ESTESE CON SBRIGLIAMENTO DI FERITE E ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO	1.8906
460	USTIONI NON ESTESE SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	1.0032
461	INTERVENTO CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON I SERVIZI SANITARI	0.8808
462	RIABILITAZIONE	1.7805
463	SEGNI E SINTOMI CON CC	0.7277
464	SEGNI E SINTOMI SENZA CC	0.4567
465	ASSISTENZA RIABILITATIVA CON ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA COME DIAGNOSI SECONDARIA	0.3531
466	ASSISTENZA RIABILITATIVA SENZA ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA COME DIAGNOSI SECONDARIA	0.5328
467	ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	0.4469
468	INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE	3.4195
469	DIAGNOSI PRINCIPALE NON VALIDA COME DIAGNOSI DI DIMISSIONE	------
470	NON ATTRIBUIBILE AD ALTRO DRG	------
471	INTERVENTI MAGGIORI BILATERALI O MULTIPLI SULLE ARTICOLAZIONI DEGLI ARTI INFERIORI	3.8976
472	USTIONI ESTESE CON INTERVENTO CHIRURGICO	11.7093
473	LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' > 17	3.4402
475	DIAGNOSI RELATIVA ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA	3.5965
476	INTERVENTO CHIRURGICO SULLA PROSTATA NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE	2.2014
477	INTERVENTO CHIRURGICO NON ESTESO NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE	1.4337
478	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, CON CC	2.1645
479	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, SENZA CC	1.2718
480	TRAPIANTO DI FEGATO	20.1614

481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	**15.2244**
482	TRACHEOSTOMIA PER DISTURBI ORALI, LARINGEI O FARINGEI	3.4826
483	TRACHEOSTOMIA ECCETTO PER DISTURBI ORALI, LARINGEI O FARINGEI	**16.6590**
484	CRANIOTOMIA PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	6.5706
485	REIMPIANTO DI ARTI, INTERVENTI SU ANCA E FEMORE PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	3.1669
486	ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	4.8231
487	ALTRI TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	1.9406
488	H.I.V. ASSOCIATO AD INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO	4.1539
489	H.I.V. ASSOCIATO AD ALTRE PATOLOGIE MAGGIORI CORRELATE	1.9151
490	H.I.V. ASSOCIATO O NON AD ALTRE PATOLOGIE CORRELATE	1.1285
491	INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI SUPERIORI	1.5676
492	CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	2.7815

ALLEGATO 1B

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E LA REMUNERAZIONE DEGLI EPISODI DI RICOVERO ANOMALI

Fanno eccezione al sistema di tariffa per episodio di ricovero definito secondo la classificazione di cui alla parte A del presente allegato gli episodi di ricovero di una giornata non trasferiti ad altro istituto di ricovero e cura ne deceduti, e quelli caratterizzati da durate di degenza particolarmente lunghe.

1. EPISODI DI RICOVERO DI UNA SOLA GIORNATA

Per i ricoveri di una sola giornata si considera la giornata di degenza, differenziando tra casi chirurgici e casi medici, nonché per reparto di dimissione secondo la classificazione di seguito riportata.

GRUPPI DI SPECIALITA' DEI REPARTI DI DIMISSIONE

Gruppo 1: **Specialità di base e di media assistenza**

allergologia
angiologia
broncopneumologia
cardiologia
chirurgia generale
chirurgia maxillo-facciale
chirurgia pediatrica
chirurgia plastica
chirurgia toracica
chirurgia vascolare
dermosifilopatia
diabetologia e malattie del ricambio
endocrinologia
gastroenterologia
geriatria
medicina del lavoro
medicina generale
nefrologia
oculistica
odontostomatologia
ortopedia e traumatologia
ostetricia e ginecologia
otorinolaringoiatria
pediatria
reumatologia
urologia
urologia pediatrica

Gruppo 2: **Specialità ad elevata assistenza**

cardiochirurgia
ematologia con trapianto
ematologia
grandi ustionati
malattie infettive
nefrologia con trapianto ed emodialisi
neonatologia
neurochirurgia
oncologia
psichiatria
rianimazione
terapia intensiva cardiologica
terapia intensiva neonatale
terapia intensiva post-trapianti
unità spinale

2. EPISODI DI RICOVERO CON DURATE DI DEGENZA SIGNIFICATIVAMENTE PROLUNGATE

2.A Criteri per la individuazione degli episodi di ricovero con durata di degenza significativamente prolungata

L'individuazione degli episodi di ricovero che, per la peculiarità delle loro caratteristiche, richiedono una durata di degenza e un profilo di trattamento anomali si basa sul valore della degenza fatto registrare dai singoli episodi di ricovero.

Per ciascun raggruppamento di diagnosi si calcola il "valore soglia" di degenza (giornate) oltre il quale i singoli casi sono considerati anomali; il calcolo deve basarsi sulle informazioni relative alle durate di degenza fatte registrare dai dimessi dagli istituti di cura della regione o della provincia autonoma appartenenti ai singoli D.R.Gs. e rilevate tramite la scheda di dimissione ospedaliera.

Il calcolo dei valori soglia specifici per D.R.G. deve essere effettuato secondo la formula seguente:

$$T = [\sqrt[3]{Q_3} + (\sqrt[3]{Q_3} - \sqrt[3]{Q_1})]^3$$

dove:

T = valore soglia

Q_1 = primo quartile

Q_3 = terzo quartile

2.B Criteri per la remunerazione degli episodi di ricovero con durata di degenza significativamente prolungata

Il rimborso da riconoscere ai soggetti erogatori a fronte dei singoli episodi di ricovero anomali secondo i criteri di cui al punto precedente e pari alla tariffa relativa al D.R.G. di appartenenza, determinata ai sensi del presente decreto, incrementata in funzione del costo marginale e del numero delle giornate di degenza consumate oltre il "valore soglia" come sopra definito, differenziate secondo la classificazione riportata al punto precedente.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI EPISODI DI RICOVERO IN REGIME DI RICOVERO DIURNO (ARTICOLO 2, COMMA 1 b))

Ai fini del presente decreto, si distingue tra gli episodi di ricovero in regime di ricovero diurno costituiti da un unico accesso giornaliero e quelli costituiti da un insieme di accessi giornalieri nell' ambito di un ciclo diagnostico e/o terapeutico, come documentato dalla scheda di dimissione ospedaliera.

1. EPISODI DI RICOVERO COSTITUITI DA UN UNICO ACCESSO GIORNALIERO

Per gli episodi di ricovero costituiti da un unico accesso giornaliero, si considera la singola giornata di degenza, differenziando tra casi chirurgici e casi medici, nonchéper reparto di dimissione secondo la classificazione riportata al punto 1 dell' allegato 1B.

2. EPISODI DI RICOVERO COSTITUITI DA UN CICLO DI ACCESSI

Per gli episodi di ricovero costituiti da un ciclo di accessi, si considera l' episodio di ricovero, specificato secondo la classificazione di seguito riportata.

Le classi individuate hanno esclusivamente finalità classificatoria ai fini del presente decreto e non comportano alcuna implicazione in merito alla appropriatezza della erogazione delle prestazioni in regime di ricovero diurno

Classi di Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (D.R.Gs. X° versione)

1. Malattie e disturbi del sistema nervoso

1 C D.R.Gs. chirurgici : da 1 a 8

1 M D.R.Gs. medici · da 9 a 35

2. Malattie e disturbi dell'occhio

2 C D.R.Gs. chirurgici : da 36 a 42

2 M D.R.Gs. medici · da 43 a 48

3. Malattie e disturbi dell' orecchio, del naso, della bocca e della gola

3 C D.R.Gs. chirurgici : da 49 a 63; 168; 169

3 M D.R.Gs. medici : da 64 a 74; 185; 186; 187

4. Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio

4 C D.R.Gs. chirurgici : da 75 a 77

4 M D.R.Gs. medici : da 78 a 102; 475
475

5. Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio

5 C D.R.Gs. chirurgici : da 103 a 120; 478; 479

5 M D.R.Gs. medici . da 121 a 145

6. Malattie e disturbi dell' apparato digerente

6 C D.R.Gs. chirurgici : da 146 a 171

6 M D.R.Gs. medici : da 172 a 184; da 188 a 190

7. Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas

7 C D.R.Gs. chirurgici : da 191 a 201

7 M D.R.Gs. medici : da 202 a 208

8. Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo

8 C D.R.Gs. chirurgici : da 209 a 234; 471; 491

8 M D.R.Gs. medici : da 235 a 256

9. Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella

9 C D.R.Gs. chirurgici : da 257 a 270

9 M D.R.Gs. medici : da 271 a 284

10. Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici

10 C D.R.Gs. chirurgici : da 285 a 293

10 M D.R.Gs. medici . da 294 a 301

11. Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie

11 C D.R.Gs. chirurgici . da 302 a 315

11 M D.R.Gs. medici : da 316 a 333

12. Malattie e disturbi dell' apparato riproduttivo maschile

12 C D.R.Gs. chirurgici: da 334 a 345

12 M D.R.Gs. medici . da 346 a 352

13. Malattie e disturbi dell' apparato riproduttivo femminile

13 C D.R.Gs. chirurgici : da 353 a 365

13 M D.R.Gs. medici da 366 a 369

14. Gravidanza, parto e puerperio

D.R.Gs. . da 370 a 384

15. Malattie e disturbi del periodo neonatale

D.R.Gs. : da 385 a 391

16. Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario

16 C D.R.Gs. chirurgici : da 392 a 394

16 M D.R.Gs. medici : da 395 a 399

17. Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate

17 C D.R.Gs. chirurgici : da 400 a 402; da 406 a 408

17 M D.R.Gs. medici : da 403 a 405; da 409 a 414; 473; 492

18. Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)

18 C D.R.G.s. chirurgici : 415

18 M D.R.Gs. medici : da 416 a 423

19. Malattie e disturbi mentali

19 C D.R.Gs. chirurgici : 424

19 M D.R.Gs. medici : da 425 a 432

20. Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali organici indotti

D.R.Gs. : da 434 a 437

21. Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci

21 C D.R.Gs. chirurgici : da 439 a 443

21 M D.R.Gs. medici : da 444 a 455

22. Ustioni

22 C D.R.Gs. chirurgici : 458; 459; 472

22 M D.R.Gs. medici : 457; 460
456

23. Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari

23 C D.R.Gs. chirurgici : 461

23 M D.R.Gs. medici : da 462 a 467

24. Traumatismi multipli rilevanti

24 C	D.R.Gs. chirurgici : 484; 485; 486
24 M	D.R.Gs. medici : 487

25. Infezioni da H.I.V.

25 C	D.R.Gs. chirurgici : 488
25 M	D.R.Gs. medici : 489; 490

26. D.R.Gs. non classificati

D.R.Gs. : da 480 a 483

ALLEGATO 3

TIPOLOGIE DI FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE (art. 2, comma 1 c) : giornate di assistenza)

a) assistenza psichiatrica residua

b) assistenza residenziale ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche

c) assistenza residenziale agli anziani (non autosufficienti)

d) assistenza residenziale socio-riabilitativa:

   d1. con presenza di personale sanitario nelle 12 ore diurne

   d2. con presenza di personale sanitario programmata/per fasce orarie

e) assistenza residenziale terapeutico-riabilitativa per casi acuti e sub-acuti

f) assistenza residenziale terapeutico-riabilitativa per lungoassistiti

ALLEGATO 4

TIPOLOGIE DI FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE (art. 2, comma 1 d) : giornate di assistenza)

a) assistenza semi-residenziale ai tossicodipendenti

b) assistenza semi-residenziale terapeutico-riabilitativa

c) assistenza semi-residenziale socio-riabilitativa

ALLEGATO 5

ELENCO delle PRESTAZIONI
di ASSISTENZA TERMALE

(ARTICOLO 2 COMMA 1, f))

1. **FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. di "ANNETTAMENTO") PER MALATTIE ARTROREUMATICHE** (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

2. **FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI** (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

3. **BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE** (ciclo di 12 bagni)

4. **BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE** (ciclo di 12 bagni)

5. **STUFE O GROTTE** (ciclo di 12 sedute)

6. **CURE INALATORIE (INALAZIONI, NEBULIZZAZIONI, AEROSOL, HUMAGES)** (ciclo di 24 prestazioni)

7. **IRRIGAZIONI VAGINALI** (ciclo di 12 irrigazioni)

8. **IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI** (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)

9. **DOCCE RETTALI** (ciclo di 12 docce)

10. **CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE** (ciclo di 12 prestazioni)

11. **CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL' APPARATO GASTROENTERICO** (ciclo di 12 prestazioni)

12. **CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA** comprendente:
    - VISITA SPECIALISTICA;
    - ESAME AUDIOMETRICO;
    - 12 INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE;
    - 12 CURE INALATORIE

13. **CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA**
comprendente:

. VISITA SPECIALISTICA;
. 12 VENTILAZIONI POLMONARI MEDICATE O NON;
. 12 AEROSOL;
. 6 INALAZIONI O NEBULIZZAZIONI (DA EFFETTUARSI A GIORNI ALTERNI)

14. **CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (C.D. "FANGHI EPATICI")**
comprendente:

VISITA SPECIALISTICA;
. 6 FANGHI EPATICI;
. 6 BAGNI CARBOGASSOSI;
. 12 CURE IDROPINICHE.

15. **CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO**
comprendente:

. VISITA SPECIALISTICA;
. ELETTROCARDIOGRAMMA;
. ESAMI EMATOCHIMICI: AZOTEMIA, GLICEMIA, URICEMIA, COLESTEROLO TOTALE E H.D.L., TRIGLICERIDI;
. ESAMI STRUMENTALI: OSCILLOMETRIA, DOPPLER (PRIMA E DOPO LA CURA);
. 12 BAGNI "TERAPEUTICI" CON IDROMASSAGGIO.

16. **CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (*)**
comprendente:

. visita specialistica
. ventilazioni polmonari medicate o non (ciclo di 15 ventilazioni)

17. **CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (*)**
(TARIFFA GIORNALIERA)
comprendente:

. VISITE MEDICHE (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
. INDAGINI SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
. TRATTAMENTI MEDICAMENTOSI, FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI FUNZIONALI E COMPLEMENTARI;
. CRENOCHINESITERAPIA (bagni termali ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
. FISIOTERAPIA (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc.
. MASSOTERAPIA;
ALTRE TERAPIE STRUMENTALI E MEDICAMENTOSE (quali

richieste dai singoli casi).

18. **CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (*)** (TARIFFA GIORNALIERA)
comprendente:

. VISITE MEDICHE (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
. INDAGINI SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari);
. TRATTAMENTI MEDICAMENTOSI, FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI FUNZIONALI E COMPLEMENTARI;
. FISIOCHINESITERAPIA, GINNASTICA RESPIRATORIA, ERGOMETRIA;
. VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA, MEDICATA O NON; OSSIGENOTERAPIA;
. CURE INALATORIE (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico).

19. **CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME REUMOARTROPATICHE (**)**
comprendente:

A. <u>PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI</u>:

. **FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. di "ANNETTAMENTO") PER MALATTIE ARTROREUMATICHE**
(ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

B. <u>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE</u>
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

. MASSOTERAPIA (non meno di sei e non piu' di dodici);
. IDROMASSOTERAPIA;
. INALAZIONI;
. INALAZIONI;
AEROSOL O DOCCE NASALI;
. IRRIGAZIONI VAGINALI;
. MARCONITERAPIA;
. RADARTERAPIA;
. ULTRASUONOTERAPIA.

20. **CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME REUMOARTROPATICHE (**)**
comprendente:

A. <u>PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI</u>:

. **FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI**
(ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

. MASSOTERAPIA (non meno di sei e non piu' di dodici);
. IDROMASSOTERAPIA;
. INALAZIONI;
. INALAZIONI;
. AEROSOL O DOCCE NASALI;
. IRRIGAZIONI VAGINALI;
. MARCONITERAPIA;
. RADARTERAPIA;
ULTRASUONOTERAPIA.

21. **CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME REUMOARTROPATICHE (**)**
comprendente:

A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:

. **BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE** (ciclo di 12 bagni)

B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

. MASSOTERAPIA (non meno di sei e non piu' di dodici);
. IDROMASSOTERAPIA;
. INALAZIONI;
. INALAZIONI;
. AEROSOL O DOCCE NASALI;
. IRRIGAZIONI VAGINALI;
. MARCONITERAPIA;
. RADARTERAPIA;
. ULTRASUONOTERAPIA.

22. **CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME REUMOARTROPATICHE (**)**
comprendente:

A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:

. **STUFE O GROTTE** (ciclo di 12 sedute)

B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

. MASSOTERAPIA (non meno di sei e non piu' di dodici);
. IDROMASSOTERAPIA;
. INALAZIONI;

. INALAZIONI;
. AEROSOL O DOCCE NASALI;
. IRRIGAZIONI VAGINALI;
. MARCONITERAPIA;
. RADARTERAPIA;
. ULTRASUONOTERAPIA.

23. **CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME BRONCOASMATICHE (**)**
comprendente:

A. CICLO DI PRESTAZIONI IDROTERMALI FONDAMENTALI:

12 INALAZIONI;
12 AEROSOL;
. 12 NEBULIZZAZIONI O POLVERIZZAZIONI.

B. CICLO DI PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE:
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di dodici delle seguenti prestazioni:

. DOCCE NASALI;
VENTILAZIONI POLMONARI;
IRRIGAZIONI VAGINALI;
MARCONITERAPIA;
. RADARTERAPIA;
. ULTRASUONOTERAPIA.

(*) PRESTAZIONI erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

(**) PRESTAZIONI erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

Nota:

nel caso in cui l'assistito interrompa il ciclo di prestazioni idrotermali, la tariffa da corrispondere allo stabilimento termale erogatore e pari alla tariffa relativa al ciclo completo - determinata in base ai criteri di cui al presente decreto - divisa per il numero di prestazioni che costituiscono il ciclo come sopra definito e moltiplicata per il numero di prestazioni effettivamente erogate e documentate.

94A3010

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 aprile 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 6 aprile 1994 che hanno disposto per il 15 aprile 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 aprile 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1994, il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,01 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,89 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 69.528.860.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 1994, a L. 246.440.562.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 14 ottobre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 358.208.835.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 aprile 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,67 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,22 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,85 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A3029

DECRETO 5 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1994 è pari a 57.488 miliardi;

Decreta:

Per il 16 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 16 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta, senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18, può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3030

DECRETO 5 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1994 è pari a 57.488 miliardi;

Decreta:

Per il 16 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta, senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18, può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3031

DECRETO 5 maggio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1994 è pari a 57.488 miliardi;

Decreta:

Per il 16 maggio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta, senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18, può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3032

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 aprile 1994

Determinazione di criteri per l'omologazione e l'operatività degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1990;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1991;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1993;

Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha preso in esame la possibilità di elaborare una norma tecnica europea per apparati di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica;

Considerata la necessità di armonizzare l'utilizzo degli apparati con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale, appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni p.t.);

Riconosciuta la necessità di disporre di ulteriori frequenze per l'utilizzo di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione espresso nell'adunanza n. 228 del 14 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. L'omologazione degli apparati di debole potenza, di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, operanti in modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica, avviene sulla base delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato nelle premesse.

2. Gli apparati di cui al comma precedente operano nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze di cui alla sezione I dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, indicato nelle premesse, come integrato dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BARATTA

ALLEGATO 1

La frequenza della portante degli apparati radioelettrici di debole potenza, per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni, deve essere scelta, oltre che tra quelle indicate nella sezione I, punto 1.1., dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno dei sottoindicati punti

punto 1) in ausilio degli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna:

43,3000 MHz	43,3375 MHz
43,3125 MHz	43,3500 MHz
43,3250 MHz	43,3625 MHz

punto 2) in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole:

43,3750 MHz	43,4125 MHz
43,3875 MHz	43,4250 MHz
43,4000 MHz	43,4375 MHz

punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

43,4500 MHz	43,4750 MHz
43,4625 MHz	43,4875 MHz

punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

43,5000 MHz	43,5250 MHz
43,5125 MHz	43,5375 MHz

punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate:

43,5500 MHz	43,5750 MHz
43,5625 MHz	43,5875 MHz

La spaziatura tra i canali deve essere di 12,5 KHz.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

94A3040

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 1° aprile 1994.

Programma di indirizzo relativo al rifinanziamento per il 1994 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, concernente interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 145 - Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 616 del 13 marzo 1992, di adozione del programma triennale di indirizzo relativo al periodo 1991-1993 di interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, previsto dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 145;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) ed in particolare la tabella *D* che ha rifinanziato per 150 miliardi di lire la legge 10 febbraio 1992, n. 145 e la tabella *F* che ha rimodulato le annualità di spesa della legge n. 145 del 1992, spostando al 1995 lire 20 miliardi attinenti al 1993, cap. 8103;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994) che ha assegnato il predetto finanziamento ai seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione di questo Ministero per il 1994, nelle misure accanto di ciascuno indicate:

Cap. 7602. — Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di biblioteche dello Stato, ecc. . .	L.	15.000.000.000
Cap. 7606. — Spese per la realizzazione di interventi organici rivolti alla catalogazione dei beni librari, ecc.	»	10.500.000.000
Cap. 7607. — Spese per la manutenzione, il recupero, la salvaguardia e il restauro del patrimonio bibliografico.	»	4.500.000.000
Cap. 8001. — Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità... di immobili... ecc. . . .	»	4.500.000.000
Cap. 8005. — Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico ecc. connesse all'attuazione di accordi di programma	»	25.500.000.000
Cap. 8019. — Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei e gallerie dello Stato ecc.. . . .	»	20.000.000.000
Cap. 8036. — Spese per la realizzazione di interventi organici rivolti al censimento, la precatalogazione, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. 8103. — Interventi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, ecc.	»	30.000.000.000
Cap. 8203. — Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di archivi dello Stato ecc.	»	21.000 000.000
Cap. 8230. — Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, ecc.	»	9.000.000.000
Totale . . .	L.	150.000.000.000

Considerato che in tal modo la legge n. 539 del 1993 (legge di bilancio 1994) ha assegnato le somme ai capitoli di spesa, ma non ai singoli obiettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 145 e che si rende pertanto necessario predisporre il programma ministeriale di indirizzo per il 1994, previsto da quest'ultima legge;

Ritenuto di ripartire il suddetto stanziamento tra i singoli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 1, della legge n. 145 del 1992, entro i limiti percentuali fissati dal comma 3 dell'art. 1, riservando il 5 per cento dello stanziamento predetto per i progetti di cui al comma 5, art. 1 della stessa legge;

Visti in particolare i commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della più volte citata legge 10 febbraio 1992, n. 145, che stabiliscono, rispettivamente:

il comma 4, gli adempimenti degli organi periferici, degli istituti centrali e degli uffici centrali di questo Ministero in materia di proposta degli interventi organici attuativi del programma;

il comma 5, la procedura, le modalità ed i tempi relativi alle proposte di interventi che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

il comma 6, le modalità ed i tempi di approvazione del piano di intervento;

Ritenuto di dover stabilire, relativamente al finanziamento della legge n. 145 del 1992 disposto dalla legge finanziaria 1994, i tempi di presentazione delle proposte, dei progetti e del piano di interventi in maniera coerente con quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 149 del 1993, sopra richiamato;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 29 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel 1994 sono assegnati, agli obiettivi indicati dall'art. 1, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 145, le seguenti somme a valere sul rifinanziamento stabilito dalla legge 24 dicembre 1992, n. 538 (legge finanziaria 1994) - tabella *D*:

a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico	L.	33.000.000.000
b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto	»	55.724.000.000
c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico	»	19.526.000.000
d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali	»	21.750.000.000
e) per la valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione	»	20.000.000.000
Totale . . .	L.	150.000.000.000

2. Le predette assegnazioni sono così ripartite:

Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici:		
lettera *a)*	L.	20.500.000.000
lettera *b)*	»	35.000.000.000
lettera *c)*	»	4.500.000.000
lettera *d)*	»	10.000.000.000
lettera *e)*	»	20.000.000.000
	L.	90.000.000.000
Ufficio centrale per i beni archivistici:		
lettera *a)*	L.	12.200.000.000
lettera *b)*	»	7.524.000.000
lettera *c)*	»	9.026.000.000
lettera *d)*	»	1.250.000.000
	L.	30.000.000.000
Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali:		
lettera *a)*	L.	300.000.000
lettera *b)*	»	13.200.000.000
lettera *c)*	»	6.000.000.000
lettera *d)*	»	10.500.000.000
	L.	30.000.000.000
Totale . . .	L.	150.000.000.000

con una riserva del 5 per cento per i progetti di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 145 del 1992 (se presentati ed accolti).

Art. 2.

1. Gli organi periferici e gli istituti centrali presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai competenti uffici centrali le proposte di interventi organici attuativi del programma di indirizzo di cui all'art. 1, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale. Sono comunque valide le proposte già avanzate nel corso del 1994 dai predetti organi ed istituti in ottemperanza delle circolari diramate a tal fine dagli uffici centrali.

Art. 3.

1. I progetti di interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al comitato regionale

di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ed al competente organo periferico o istituto centrale di questo Ministero. Il comitato si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione dei progetti.

2. Entro i sessanta giorni di cui all'art. 2 gli organi periferici e gli istituti centrali fanno pervenire al competente ufficio centrale i progetti che hanno ottenuto parere favorevole e quelli per i quali il comitato non si è pronunciato, esprimendo una propria valutazione e indicando, in un unico elenco, l'ordine di priorità.

Art. 4.

1. Entro i successivi trenta giorni, sulla base delle proposte coordinate che gli uffici centrali presentano al Ministro relativamente ai progetti di cui agli articoli 2 e 3 e sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale è adottato il piano per la realizzazione degli interventi organici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 145 del 1992 e dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: RONCHEY

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 95

94A3041

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 aprile 1994.

Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1992, n. 7), recante «atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano»,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1983, n. 145), successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con cui sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambito esterno;

Visto l'art. 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1991, n. 226) che fissa i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ed in particolare l'art. 9 relativo ai livelli di attenzione di allarme;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità sui livelli di attenzione e di allarme;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto:

definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria»;

stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

STATO DI ATTENZIONE: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme.

STATO DI ALLARME: una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare un condizione di rischio ambientale e sanitario.

LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME: le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme.

AUTORITA COMPETENTE: quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.

Art. 3.

Livelli di attenzione e di allarme

1. I livelli di attenzione e di allarme sono fissati nella tabella I dell'allegato 1.

Art. 4.

Stati di attenzione e di allarme

1. Al fine di valutare la probabile evoluzione dell'inquinamento e stabilire i provvedimenti da adottare, l'autorità competente si avvale dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio conforme ai criteri di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1991 «criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» nonché delle previsioni meteorologiche a scala nazionale e locale.

2. Gli stati di attenzione e di allarme vengono attivati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive. L'ora di inizio del periodo di riferimento viene fissata dall'autorità competente e non può essere modificata nel corso dello stato di attenzione e di allarme.

3. Lo stato di attenzione e lo stato di allarme vengono di norma raggiunti quando, al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento per uno o più inquinanti dei rispettivi livelli di attenzione e di allarme in numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella II dell'allegato 1, anche se non contemporaneamente. Nel caso di indisponibilità contemporanea di più di un terzo di dati validi relativi a ciascun inquinante, l'autorità competente valuterà la possibilità della dichiarazione dello stato di attenzione e di allarme in base alla rappresentatività dei dati disponibili.

4. Ove, al termine del ciclo di monitoraggio, si verifichi lo stato di attenzione o di allarme, l'autorità competente adotta tempestivamente i provvedimenti che ritiene necessari.

5. La tabella III dell'allegato 1 esemplifica una scansione temporale per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. L'adozione di provvedimenti relativi allo stato di allarme deve essere comunque attuata quando lo stato di attenzione perduri per almeno tre giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche possano far prevedere il raggiungimento dello stato di allarme.

7. Quando si verifichi lo stato di attenzione o di allarme, l'autorità competente informa la popolazione sui livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti adottati, sulle relative motivazioni, sulla loro prevedibile durata ed indica gli eventuali comportamenti da adottare per limitare l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.

8. Lo stato di attenzione e lo stato di allarme sono disattivati ed i provvedimenti relativi sono revocati con effetto immediato qualora le concentrazioni di inquinanti, rilevate al termine del ciclo giornaliero, risultino inferiori ai livelli che hanno determinato lo stato di attenzione o di allarme.

Art. 5.

Misura delle concentrazioni di altri inquinanti

1. Le autorità competenti, secondo quanto previsto dall'allegato al citato decreto ministeriale 20 maggio 1991, attivano campagne sperimentali di misura delle concentrazioni degli inquinanti individuati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. I metodi di misura per gli inquinanti di cui all'allegato 2 saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su indicazione della commissione tecnico-scientifica prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria».

Art. 6.

Aggiornamenti

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, aggiorna entro il 30 settembre di ogni anno i livelli di attenzione e di allarme.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

LIVELLI E STATI DI ATTENZIONE E DI ALLARME

I livelli di attenzione e di allarme per i singoli inquinanti sono indicati nella tabella I La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell'arco di ventiquattro ore

Tabella I

Inquinante	Livello di attenzione	Livello di allarme
Biossido di zolfo (media giornaliera) (microg/m³)	125 (1)	250 (1)
Particelle sospese totali (media giornaliera) (microg/m³)	90 (1) (2)	180 (1) (2)
Biossido di azoto (media oraria) (microg/m³)	200	400
Monossido di carbonio (media oraria) (mg/m³)	15	30
Ozono (media oraria) (microg/m³)	180 (3)	360 (3)

(1) Congiuntamente nella stessa stazione di misura

(2) I valori delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione

(3) Questi valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l'informazione alla popolazione e alla soglia di allarme previste dalla direttiva n 92/72/CEE del 21 settembre 1992 sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono

Tabella II

Inquinante	Stazioni
Biossido di zolfo . .	50% del totale delle stazioni di tipo *A*, *B*, *C* installate
Particelle sospese totali	50% del totale delle stazioni di tipo *A*, *B*, *C* installate
Biossido di azoto. . .	50% del totale delle stazioni di tipo *A*, *B* installate
Monossido di carbonio .	50% del totale delle stazioni di tipo *A*, *C* installate
Ozono	Una qualsiasi stazione del tipo *A* o *D*

I metodi di misura sono quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e nel decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988, integrati o modificati ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» e successivi aggiornamenti

Tabella III

OPZIONI TEMPORALI

Operazione	Ora
Ciclo di monitoraggio di 24 ore . . .	7 00-7 00
Valutazione dei dati e definizione dei provvedimenti	7.30-9 30
Informazione ai cittadini (inizio)	10 00
Entrata in vigore dei provvedimenti .	entro le ore 6 00 del giorno successivo

ALLEGATO 2

INQUINANTI DI INTERESSE PRIORITARIO

Sono individuati i seguenti inquinanti di interesse prioritario ai fini di quanto previsto all'art 5 del presente decreto

particolato PM10 (polveri con diametro inferiore a 10 micron),
piombo, cadmio e nichel,
composti acidi,
perossiacetilnitrato (PAN),
benzene,
formaldeide,
idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni,
policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.

94A3033

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Viste le risultanze della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, ed in particolare la convenzione sulla biodiversità;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 di ratifica della convenzione sulla biodiversità stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 nel corso della citata Conferenza;

Considerata l'opportunità di includere nelle politiche ambientali nazionali azioni e misure tese alla salvaguardia del patrimonio biologico del Paese e ad un più razionale approccio ai temi della biodiversità nella loro dimensione internazionale;

Ritenuto necessario che tali misure vengano collocate in un quadro organico d'intervento pluriennale da predisporre entro il 1994;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente dell'11 marzo 1994 concernente le linee strategiche per l'attuazione della convenzione e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità;

Delibera:

1. Sono approvate le linee strategiche per l'attuazione della convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità di cui all'allegato documento che fa parte integrante della presente delibera, in attuazione della convenzione sulla biodiversità adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

2. La stesura del successivo piano nazionale che sarà predisposto di concerto con le amministrazioni interessate, sarà oggetto di approvazione da parte del CIPE.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Roma, marzo 1994

MINISTERO DELL'AMBIENTE

COMMISSIONE PER L'AMBIENTE GLOBALE

LINEE STRATEGICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO E PER LA REDAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SULLA BIODIVERSITÀ

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

A - PREMESSA

Con la legge 124 del 14/2/1994, pubblicata sulla G.U. del 23/2/1994, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, stabilita a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

La Convenzione si basa sulla consapevolezza "del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici" e riconosce che "l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali".

La Convenzione sulla biodiversità lascia ai singoli paesi la facoltà di determinare le modalità per la applicazione dei principi in essa contenuti; pone infatti enfasi soprattutto ai processi decisionali a livello nazionale, non limita il suo ambito alla semplice conservazione della natura, ma lo estende a molti altri settori dell'attività umana, sottolineando "l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti".

Richiede a tutti i paesi firmatari di sviluppare strategie, piani e programmi per la conservazione della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse, definisce le politiche principali per una efficace conservazione "in situ" della biodiversità, indicando agli Stati una serie di obiettivi sulla base dei quali sarà necessario elaborare opportune strategie. Così anche per le misure per la conservazione "ex situ", per lo sviluppo sostenibile e per la valutazione degli effetti ambientali delle politiche di sviluppo.

Vengono date inoltre indicazioni sulla ricerca e la formazione, sull'educazione e sulla sensibilizzazione delle popolazioni, partendo dalla consapevolezza "della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione"

Sull'accesso alle risorse genetiche e sull'accesso ed il trasferimento delle biotecnologie, la convenzione indica soltanto princìpi generali, e lascia completa autonomia alle Parti contraenti sulla loro effettiva applicazione.

Gli aspetti finanziari sono un punto cruciale della Convenzione; i problemi emersi tra i paesi "donatori" e quelli in via di sviluppo non hanno infatti consentito una definizione precisa degli impegni e la Convenzione demanda la loro risoluzione a successivi atti negoziali.

Oltre 150 paesi hanno firmato la Convenzione, e più di 30 l'hanno già ratificata, consentendone l'entrata in vigore prima della fine del 1993.

La scelta delle strategie, a livello nazionale, deve essere un processo partecipativo che deve coinvolgere le popolazioni ed i settori produttivi che ne sono interessati.

Solo in questo modo sarà possibile acquisire il consenso necessario ad effettuare i cambiamenti richiesti per l'attuazione della Convenzione.

Lo strumento di attuazione della Convenzione sarà il Piano Nazionale sulla Biodiversità.

Il Piano, che dovrà essere predisposto di concerto con le altre Amministrazioni interessate con il contributo delle Istituzioni scientifiche e la partecipazione delle organizzazioni non governative come indicato dalla Conferenza di Rio, costituirà il riferimento dinamico per la programmazione pluriennale e per la verifica delle azioni programmate.

Il Piano dovrà essere predisposto entro il 1994 sulla base del presente documento, tenendo anche conto degli indirizzi e delle decisioni assunte nelle sedi negoziali internazionali.

Il Piano Nazionale sulla Biodiversità tradurrà in programmi operativi gli obiettivi di lungo periodo definiti dalle linee strategiche contenute nel presente documento, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici, raggiungibili con appositi programmi di azioni. Sarà inoltre uno strumento di integrazione organica delle iniziative già in atto per la tutela e la gestione del patrimonio naturale nazionale. A tal fine è definito lo schema generale del Piano, che individua le principali aree di lavoro e le metodologie per la sua redazione.

Il documento delinea inoltre, nell'ambito delle aree di lavoro, obiettivi ed azioni prioritarie, in atto o programmate, perseguibili avvalendosi degli strumenti normativi e delle risorse finanziarie disponibili.

I primi risultati significativi potranno essere ottenuti tramite la realizzazione del Programma Triennale per le Aree Naturali Protette, di cui all'art. 4 della legge 394/1991, e del più generale Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994-1996.

Gli adempimenti, che eccedono il quadro delle attività svolte sulla base della vigente legislazione, sono finanziati dalla legge di attuazione della Convenzione sulla diversità biologica e, pertanto, dovranno essere realizzati senza ulteriori oneri finanziari.

B - LINEE STRATEGICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ

Nell'articolo 6, la Convenzione esplicita che "ciascuna Parte contraente, secondo le proprie particolari condizioni e capacità:

i) elaborerà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica o adotterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti, che rifletteranno tra l'altro le misure previste dalla presente Convenzione che riguardano la Parte medesima;
ii) integrerà nella misura del possibile e nel modo opportuno, la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nei suoi pertinenti piani, programmi e politiche settoriali o intersettoriali".

La realizzazione di una strategia nazionale per la biodiversità costituisce un'importantissima iniziativa perché consente di avere un quadro completo della situazione esistente (in pratica quello che è già stato fatto oppure in attuazione in questo campo), consente di individuare una serie di obiettivi da raggiungere e di delineare le misure più idonee per il loro raggiungimento.

Le linee principali per la elaborazione di un piano di attuazione per la biodiversità possono essere espresse, in maniera sintetica, come segue:

a) Completamento e analisi delle conoscenze in materia di biodiversità; stesura di un rapporto preliminare di riferimento; successiva stesura di rapporti nazionali

♦ L'impostazione della fase conoscitiva e di un rapporto sullo stato della biodiversità deve tenere conto del suo scopo e della sua funzione: non si dovrà limitare alla raccolta e all'analisi dei dati biologici, ma estendersi agli aspetti socio-economici, cercando di quantificare i costi e benefici della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità. Inoltre, raccolta e produzione di informazioni non dovranno essere concepite come azioni concluse, ma come processi in continua interazione con la strategia nazionale: ricerca e monitoraggio dovranno dunque rientrare tra i punti qualificanti di tale strategia.

♦ La fase conoscitiva dovrà essere coordinata da una apposita Unità Nazionale sulla Biodiversità nell'ambito del Servizio Conservazione della Natura. Tale Unità comprenderà diversi gruppi di lavoro interdisciplinari per settori specifici, coordinati dalle rispettive amministrazioni. La responsabilità della raccolta dei dati per ogni settore potrà essere demandata ad enti pubblici, dipartimenti universitari, associazioni ambientaliste, ecc., con particolare riguardo agli organismi già attivi nel settore.

♦ Dovranno essere acquisite ed organizzate tutte le informazioni relative all'uso del suolo (agricoltura e foreste) e delle risorse acquatiche (acque interne e mari), ai biotopi, alle specie animali e vegetali, alle misure di conservazione "in situ" ed "ex situ", alle risorse genetiche (banche del germoplasma, ecc.). Dovranno essere acquisiti ed organizzati anche tutti i dati di tipo legislativo, economico, sociale che possono essere di riferimento per le misure di tutela e promozione della biodiversità.

b) Definizione di un quadro di riferimento internazionale per la conservazione della biodiversità, con riferimento ai programmi bilaterali e multilaterali di collaborazione con gli altri paesi.

♦ Dovranno essere definiti i riferimenti per il coordinamento a livello europeo e mondiale delle strategie sulla biodiversità comprese le Convenzioni Internazionali e le Direttive Comunitarie in materia, la cui attuazione è da coordinare con le finalità della Convenzione, sondando nel contempo le necessità di altre azioni di coordinamento con i paesi della regione biogeografica del Mediterraneo per la conservazione della biodiversità della Regione e con altri paesi per azioni a livello più ampio.

♦ Dovranno essere studiate misure che assicurino la partecipazione tecnica, oltre che finanziaria dell'Italia ai meccanismi del GEF o comunque della cooperazione multilaterale.

♦ Dovranno essere scelti i paesi con i quali avviare gli Studi Nazionali e definite le strutture che coordineranno la loro esecuzione e le successive attività.

♦ Dovranno essere creati e mantenuti meccanismi di collaborazione con gli altri paesi industrializzati, al fine di definire meccanismi comuni, nell'ambito dell'UE, per il trasferimento delle biotecnologie ai PVS, superando gli attuali ostacoli della normativa internazionale di protezione della proprietà intellettuale.

♦ A questo proposito dovranno essere intraprese iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico in settori relativi alla conservazione, valutazione e uso sostenibile della diversità biologica.

c) Verifica dei programmi nazionali di conservazione degli ecosistemi, degli agroecosistemi, dei paesaggi ecologici, e loro rafforzamento ed integrazione nei programmi per la biodiversità.

♦ Le normative e le priorità nazionali già definite dovranno essere verificate, nel quadro più generale della biodiversità, accrescendo il ruolo delle aree protette, la tutela paesistica, la tutela degli agroecosistemi con l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e con il loro inserimento nei piani a lungo termine per la conservazione della biodiversità.

Gli indirizzi fondamentali in merito riguardano:

♦ L'aumento del numero e dell'estensione e della copertura delle aree protette e il miglioramento del livello di protezione.

♦ L'individuazione di zone che possiedono particolari valenze di biodiversità, anche relativamente a specie e varietà domesticate, specificando le misure per la loro conservazione.

♦ L'inserimento della tutela del paesaggio nel più ampio quadro della tutela della natura.

d) Verifica dei programmi di conservazione delle specie, delle popolazioni, delle risorse genetiche e loro potenziamento ed inquadramento nelle politiche dello sviluppo sostenibile.

♦ Gli attuali programmi di conservazione delle specie e delle popolazioni devono essere rivisti ed inquadrati nell'ottica più generale della conservazione della biodiversità rafforzando gli strumenti e individuando le priorità, in particolare quelle a lungo termine, con riferimento alle attività analoghe condotte negli altri paesi, in collegamento con l'UE e in accordo con le attività economiche e sociali dei territori interessati.

♦ Dovranno essere verificate e rafforzate le misure di conservazione del patrimonio genetico delle piante e degli animali domesticati, identificando quelle che, anche sulla base dei programmi avviati degli altri paesi o da organismi internazionali, richiedono le misure prioritarie.

♦ Dovranno essere colmate le maggiori lacune nella protezione delle risorse fitogenetiche sia con misure "in situ" che con misure "ex situ".

♦ Dovranno essere rafforzate le collaborazioni tra le istituzioni che si occupano di conservazione "in situ" ed "ex situ", per valorizzare il ruolo delle strutture ex situ nelle reintroduzioni di specie, di recupero e ripristino degli habitat.

e) Individuazione delle strategie per la integrazione delle misure di protezione della biodiversità in tutti i settori della attività umana, ove sia dimostrato l'impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della biodiversità.

♦ Dovranno essere individuati e sviluppati nuovi meccanismi per la integrazione delle misure della Convenzione nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, dell'energia, della ricerca, dell'istruzione, del turismo, della sanità, dell'urbanistica, etc.

♦ Dovrà essere diffuso ed incoraggiato l'uso sostenibile delle risorse viventi per i benefici locali, esaminando le opportunità esistenti ed individuando, o creando, le condizioni per lo sviluppo di un mercato per i prodotti derivanti da varietà locali tradizionali con tecniche compatibili con la conservazione della biodiversità.

♦ Dovranno essere valorizzati i programmi per un turismo compatibile con le risorse di biodiversità nelle aree protette.

♦ Dovrà essere studiato il ruolo dei farmaci naturali in relazione alla biodiversità e successivamente adottate specifiche norme atte a garantire il loro appropriato utilizzo.

♦ Dovranno essere individuate le misure per utilizzare parte dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento, (ad esempio a livello farmaceutico e industriale, etc), dei prodotti della biodiversità, per azioni di protezione della biodiversità stessa.

♦ Dovranno essere individuate le modalità di verifica e di controllo degli effetti delle attività di Settori quali industria, trasporto, energia, sulla biodiversità, studiando ed attivando meccanismi di correzione degli effetti negativi.

♦ Dovrà essere rivista la politica agricola nazionale incoraggiando le strategie che favoriscono l'utilizzo di specie, varietà e prodotti compatibili con la conservazione della biodiversità.

♦ Dovranno essere riviste le politiche di utilizzo del patrimonio forestale, al fine di mantenere di biodiversità nelle foreste, con uso controllato delle monocolture.

♦ Dovrà essere promossa presso l'UE l'applicazione della procedura di VIA a tutti i progetti che possono influire in maniera rilevante sulla biodiversità.

♦ Dovranno essere pienamente applicate le norme urgenti per la minimizzazione dai rischi ambientali associati con le biotecnologie, in accordo con le direttive comunitarie.

♦ Dovranno inoltre essere studiati e adottati, a livello nazionale e internazionale, codici di comportamento e altre misure di protezione dagli effetti negativi, ambientali e socio-economici delle biotecnologie, in accordo con eventuali provvedimenti dell'UE.

f) Programmi di formazione ed educazione sui temi della biodiversità

- Dovranno essere rivedute e rafforzate le istituzioni a livello nazionale e locale per la diffusione delle informazioni sulla conservazione e sul valore potenziale della biodiversità al fine di creare, in particolare nelle nuove generazioni, la cultura di base per la prosecuzione della politica di conservazione della biodiversità.
- Dovranno essere avviati programmi di educazione nelle scuole sulle tematiche della biodiversità, introducendo, corsi finalizzati negli opportuni livelli di istruzione.
- Dovranno essere curate o rafforzate strutture per il training del personale addetto a pratiche agricole compatibili con la conservazione della biodiversità.

g) Misure a livello istituzionale per la individuazione e la verifica periodica delle strategie per la conservazione della biodiversità

- L'esecuzione delle misure per la conservazione della biodiversità richiede una politica integrata nei vari settori e pertanto l'adeguamento in tal senso degli organi esistenti o la creazione di nuovi.
- Dovrà essere rafforzato il ruolo delle organizzazioni non governative (ONG) e delle comunità locali degli agricoltori e degli allevatori individuando idonee sedi di consultazione e specifici programmi.
- Dovranno essere definite le modalità di controllo delle azioni sulla biodiversità; dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare nuovi sistemi, quali ad esempio, la analisi annuale delle spese in tutti i comparti di interesse per la biodiversità e la stesura e la pubblicazione di un rapporto annuale al parlamento sulla efficacia degli strumenti adottati.
- Dovrà essere adottata una politica di verifica periodica del ciclo: Strategia - Programma di azione - Risultati, che consenta aggiustamenti in tempo reale sulla base dei risultati man mano acquisiti.

C - SCHEMA GENERALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SULLA BIODIVERSITÀ

AREE DI LAVORO

1 - CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ITALIANO DI DIVERSITÀ BIOLOGICA

Obiettivo : 1.1 - Sistematizzazione delle conoscenze già disponibili

♦ Azione: 1.1.1 - Istituzione di una rete nazionale di conoscenze e di ricerca coordinata con la Carta della Natura in corso di predisposizione da parte dei Servizi Tecnici Nazionali (STN) , con il coinvolgimento attivo degli stessi STN organizzatori, gestori e coordinatori del Sistema Informativo Unico, e del CNR attraverso specifici accordi di programma. La rete dovrà in primo luogo raccogliere ed organizzare le reti già esistenti, in particolare quelle relative alla conoscenza dei genotipi delle varietà utilizzate. Della rete dovranno far parte sia i soggetti istituzionali, sia quelli non istituzionali (istituti specializzati, Società ed Associazioni di studiosi), sia ONG attive nel settore. La rete si avvarrà del supporto delle banche dati già esistenti, comprese le banche dati internazionali (Consiglio d'Europa, UICN, UNEP, CGIAR-FAO, UNESCO-MAB) e del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) del Ministero dell'Ambiente.

Obiettivo: 1.2 - Completamento delle conoscenze

L'analisi delle aree protette (analisi degli spettri, analisi dei gradienti, delle tendenze evolutive della biodiversità, ecc., in relazione alle funzioni ecosistemiche) dovrà essere naturalmente prioritaria, ma l'obiettivo al quale tendere è una conoscenza estesa a tutto il territorio, al fine anche di una verifica delle priorità nell'istituzione di nuove aree significative per la conservazione della biodiversità.

♦ Azione: 1.2.1 - Avviamento di un primo programma di completamento delle indagini e degli studi nelle aree naturali protette. Il programma sarà inserito nell'ambito del Piano Triennale della Ricerca 1994-1996. Dovrà vedere impegnati: le strutture istituzionali (STN, CNR, Università, Associazioni Scientifiche, ENEA, etc.); gli Enti Parco e le ONG (Associazioni ambientaliste, Associazioni

locali,) al fine di legare l'analisi alla realtà del territorio e valorizzare la conoscenza informale.

♦ Azione 1.2.2 - Predisposizione delle metodologie ed i programmi per il completamento delle conoscenze al di fuori delle aree protette.

Per la realizzazione di questo programma potranno essere utilmente utilizzate le conoscenze acquisite dalle attività di predisposizione della Carta della Natura.

2. MONITORAGGIO SULLO STATO DELLA BIODIVERSITÀ

Obiettivo 2.1 - Monitoraggio dello stato nella biodiversità individuando un sistema di indicatori

♦ Azione 2.1.1 - Costituzione di un Osservatorio sulla Biodiversità presso il Ministero dell'Ambiente che avrà la funzione di monitorare, attraverso un idoneo sistema di indicatori, lo stato della Biodiversità e gli effetti delle misure di conservazione, avvalendosi in questa azione anche di strutture ed Enti qualificati, quali ANPA, STN, CNR, ENEA, Enti di Ricerca del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Alimentari, Agricole e Forestali.

♦ Azione 2.1.2 - Costituzione di una rete di monitoraggio integrata facente capo all'osservatorio, con terminali decentrati, localizzati presso le strutture nazionali regionali e locali, gli Enti parco, gli Orti botanici pubblici.

3 -FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

Obiettivo 3.1- Inserimento del tema della biodiversità (conoscenza, importanza, conservazione, ...) come argomento interdisciplinare nella didattica scolastica.

Il tema dovrà essere collegato alle realtà ambientali e culturali esistenti sul territorio.

- Azione 3.1.1 - Predisposizione di programmi interdisciplinari di educazione sulla biodiversità con il coinvolgimento diretto degli operatori di settore.
- Azione 3.1.2 - Realizzazione di centri di educazione alla biodiversità nelle aree protette, che potranno avvalersi della collaborazione delle ONG e delle altre realtà locali valorizzando il ruolo delle attività tradizionali di conservazione.

Obiettivo 3.2 - Formazione di tecnici specializzati nella conservazione ed uso sostenibile della biodiversità in Italia e all'estero.

- Azione 3.2.1 - Attivazione degli indirizzi didattici sperimentali relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali. Gli indirizzi dovranno affrontare problematiche di livello nazionale ed internazionale, formando anche tecnici per la cooperazione internazionale. Dovranno essere previsti programmi per la formazione di tecnici dei PVS coperti da opportuni strumenti finanziari. Tali programmi dovranno essere collegati con le attività sul territorio e con quelle di ricerca finalizzata.

Obiettivo 3.3 - Sensibilizzazione delle varie componenti sociali sull'importanza della biodiversità allo scopo di modificarne consumi e comportamenti.

- Azione 3.3.1 - Rafforzamento delle campagne informative sulle aree protette.
- Azione 3.3.2 - **Realizzazione di nuove campagne informative su tutto il** territorio che affrontino il tema della biodiversità avvalendosi dell'apporto delle ONG e delle realtà locali.

4 - CONSERVAZIONE IN SITU (AREE PROTETTE, TERRITORIO NON PROTETTO, RECUPERO AMBIENTALE)

Obiettivo 4.1 - Completamento del sistema nazionale di aree protette.

Il completamento del sistema delle aree protette dovrà tener conto dei nuovi concetti di conservazione della Biodiversità, prevedendo, oltre alle aree di riserva, anche zone di margine a tutela parziale e corridoi biotici. Dovrà essere

affrontato il tema della tutela del paesaggio con un approccio ecosistemico, integrando la conservazione di interi paesaggi ecologici con le attività di conservazione della natura. È inoltre importante che nel sistema di aree protette si tenga conto della tutela in situ dei germoplasmi delle specie e varietà coltivate.

♦ Azione 4.1.1 - Completamento delle azioni previste dalla legge 394/91 relativamente all'istituzione di aree protette, estendendole, per quanto compatibile, alle aree di reperimento già individuate.

♦ Azione 4.1.2 - Verifica delle opportunità di concentrare le competenze nazionali in materia di tutela del paesaggio presso il Ministero ambiente per una più efficace attività di tutela ambientale.

♦ Azione 4.1.3 - Realizzazione di parchi agro-ecologici basati sulla valorizzazione delle esperienze locali, possibilmente nelle aree/specie a rischio, collegati con la rete di banche dati al fine di favorire l'uso delle varietà conservate ex situ.

Obiettivo 4.2 - Individuazione delle misure di protezione degli ecosistemi al di fuori delle aree protette e di restauro degli ecosistemi degradati.

Tali misure dovranno riguardare in particolare gli ecotoni e gli ambienti minori (siepi, piccole aree umide), gli ecosistemi utilizzati in modo produttivo (boschi, pascoli,) e quelli che subiscono una forte pressione antropica (corsi d'acqua, coste).

♦ Azione 4.2.1 - Verifica dell'efficacia delle misure previste dalla L. 431/85 e dalle altre normative esistenti relative alla tutela diffusa degli ecosistemi ed identificare le eventuali misure integrative.

♦ Azione 4.2.2 - Verifica dell'efficacia delle misure previste dalla legge 183/89 per gli aspetti di pianificazione e gestione compatibile del territorio che hanno riflessi sulla tutela degli ecosistemi diffusi ed identificare le eventuali misure integrative.

♦ Azione 4.2.3 - Avviamento di un programma di restauro ambientale e di rinaturazione degli ecosistemi degradati con priorità per quelli nelle aree protette e nei corridoi biotici.

Obiettivo 4.3 - Tutela delle popolazioni di specie animali e vegetali selvatiche anche al di fuori delle aree protette.

♦ Azione 4.3.1 - Completamento delle misure a livello regionale ed identificazione di quelle a livello nazionale necessarie per la protezione della

flora e della fauna anche al di fuori delle aree protette. Presentazione al Parlamento del D.d.L. per la protezione della fauna.

Obiettivo 4.4 - Tutela delle varietà e delle specie coltivate anche al di fuori delle aree protette.

♦ Azione 4.4.1 - Recupero delle varietà agricole che rischiano la scomparsa o che sono conservate esclusivamente ex situ, anche attraverso l'applicazione del regolamento CEE 2078/92.

5 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI

Obiettivo 5.1 - Sviluppo delle attività compatibili nelle aree protette ed al di fuori di esse.

Incentivazione delle attività produttive tradizionali delle quali sia riconosciuta la compatibilità ed introduzione di eventuali elementi di innovazione o di nuove attività direttamente legate alle finalità della conservazione della biodiversità.

♦ Azione 5.1.1 - Attuazione di un programma di interventi per l'agricoltura biologica nelle aree protette utilizzando in merito anche le disponibilità finanziarie derivanti dall'accordo Ministero Coordinamento Politiche Agricole e Forestali e Ministero ambiente di applicazione del regolamento CEE 2078/92. In questo ambito dovrà svilupparsi un programma che abbia anche l'obiettivo della conservazione dei germoplasmi delle specie e varietà tradizionali.

♦ Azione 5.1.2 - Verifica della possibilità di utilizzare le strutture ed ex Azienda Forestale dello Stato come centri di sperimentazione di agricoltura sostenibile in cui si provino agrosistemi integrati che utilizzino le tecniche delle consociazioni fra specie diverse e genotipi diversi come motore per la riconversione della agricoltura.

♦ Azione 5.1.3 - Promozione della silvicoltura naturalistica in sostituzione delle tecniche a maggiore impatto utilizzate per lo sfruttamento delle risorse forestali, valendosi del regolamento CEE 2080/92.

♦ Azione 5.1.4 - Promozione del turismo naturalistico anche al di fuori delle aree protette.

Obiettivo 5.2 - Sviluppo delle attività compatibili anche al di fuori delle aree protette.

♦ Azione 5.2.1 - Promozione oltre che delle attività individuate anche di quelle che, pur non finalizzate alla conservazione della biodiversità, siano chiaramente compatibili.

6 - CONTENIMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO

Obiettivo 6.1 - Adeguamento della normativa sulla valutazione di impatto ambientale relativamente ai progetti che possono avere impatti negativi significativi sulla biodiversità, in accordo con le direttive comunitarie.

♦ Azione 6.1.1 - Identificazione delle categorie di progetti con impatti significativi sulla biodiversità a livello genetico, di specie e di ecosistemi.

♦ Azione 6.1.2 - Adeguamento della normativa vigente ed in preparazione sulla VIA alle categorie di progetti con impatto negativo sulla Biodiversità. Rafforzare la partecipazione del pubblico nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

♦ Azione 6.1.3 - Applicazione, ove previsto, del principio della cosiddetta *precautionary* per le categorie di progetti per i quali non è possibile stabilire l'impatto sulla Biodiversità ed inserirli in un apposito elenco nell'ambito del Piano.

Obiettivo 6.2 - Introduzione di misure appropriate per assicurare che le conseguenze di programmi e politiche negli altri settori che hanno effetti negativi sulla Biodiversità vengano debitamente considerate, in accordo con le direttive comunitarie.

♦ Azione 6.2.1 - Predisposizione delle normative per l'effettuazione, da parte delle amministrazioni interessate, dell'analisi degli impatti sull'ambiente dei programmi e delle politiche dei settori che hanno conseguenze negative sulla biodiversità (rifiuti, depurazione delle acque, energia, trasporti terrestri e fluviali, agricoltura, sistemazioni idrauliche, etc.).

♦ Azione 6.2.2 - Individuazione di eventuali strumenti atti a sensibilizzare gli organismi locali deputati alla attuazione di piani e programmi che hanno impatti negativi sulla biodiversità, per la effettuazione dei necessari controlli.

Obiettivo 6.3 - Definizione di misure per interventi di emergenza su settori o attività che presentino gravi ed imminenti pericoli per la biodiversità, incoraggiando la cooperazione internazionale nel caso di effetti transfrontalieri.

♦ Azione 6.3.1 - Individuazione delle attività suscettibili di rappresentare pericoli gravi per la Biodiversità e verificare la adeguatezza dei piani di intervento predisposti.

♦ Azione 6.3.2 - Predisposizione di piani di intervento coordinati con gli altri paesi interessati per quei settori dove le conseguenze sulla Biodiversità travalicano i confini nazionali (ad es. inquinamento marino, incidenti nucleari).

7 - CONSERVAZIONE EX SITU

Obiettivo 7.1 - Realizzazione di una rete integrata di centri per la conservazione del germoplasma.

Partendo da quanto già esiste, deve essere realizzata una rete integrata di centri per la conservazione del germoplasma, utilizzando come punti nodali le strutture esistenti (Centri del Germoplasma) e gli Istituti specializzati.

♦ Azione 7.1.1 - Sostegno e potenziamento della rete esistente e dei programmi di ricerca connessi e suo collegamento con i centri di sperimentazione e di impiego in situ.

♦ Azione 7.1.2 - Inserimento delle ONG e delle realtà informali nella rete e nei programmi di ricerca.

Obiettivo 7.2 - Realizzazione di una rete di centri di conservazione ex situ di specie selvatiche.

♦ Azione 7.2.1 - Riorganizzazione degli orti botanici e degli zoo come strutture per la conservazione ex situ.

8 - BIOTECNOLOGIE E SICUREZZA

Obiettivo 8.1 - Regolamentazione della manipolazione e dell'uso in condizioni di sicurezza di qualsiasi organismo.

♦ Azione 8.1.1 - Verifica dell'attuazione delle Direttive comunitarie 90/219 e 90/220 in materia di manipolazione e rilascio di materiale genetico modificato.

Obiettivo 8.2 - Accesso alle biotecnologie da parte dei PVS

♦ Azione 8.2.1 - Adozione del codice di condotta della FAO e dell'impegno internazionale del 1983. Potenziamento delle azioni intraprese in tale direzione nelle sedi internazionali (UNEP, FAO, UNESCO, UNIDO).

Obiettivo 8.3 - Impedire gli effetti negativi del trasferimento di biotecnologie, in particolare verso i PVS.

♦ Azione 8.3.1 - Applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale delle biotecnologie nelle attività di cooperazione coi PVS, in accordo con la legislazione dell'UE.

♦ Azione 8.3.2 - Valutazione, attraverso analisi specifiche, delle conseguenze sociali ed economiche del trasferimento delle biotecnologie nei PVS.

9 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ECODIPLOMAZIA

Obiettivo 9.1 - Cooperazione coi PVS per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità.

♦ Azione 9.1.1 - Attivazione di una linea specifica di cooperazione bilaterale da realizzarsi anche attraverso intese tra il Ministero Affari Esteri, il Ministero Ambiente, il Ministero dell'Industria e le altre Amministrazioni interessate nei settori:

- 9.1.1.1 - Studi Nazionali

- 9.1.1.2 - Interventi sulle aree protette e settori collaterali (gestione di aree protette, ecoturismo, etc.).

- 9.1.1.3 - Interventi a favore delle comunità locali e degli attori informali per la conservazione della biodiversità in situ ed ex situ.

- 9.1.1.4 - Interventi di trasferimento di biotecnologie.

- 9.1.1.5 - Formazione tecnico-scientifica in materia ambientale.

- 9.1.1.6 - Supporto alla valutazione dell'impatto ambientale dei programmi di sviluppo.

Obiettivo 9.2 - Rafforzamento della partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione multilaterale.

♦ Azione 9.2.1 - Fornitura di personale specializzato per il supporto al funzionamento delle strutture internazionali preposte alla cooperazione multilaterale in campo ambientale (UNEP, UNDP, WORLD BANK, GEF, etc.).

♦ Azione 9.2.2 - Promozione della cooperazione a livello regionale per l'attivazione di misure per la conservazione della biodiversità (ad es. nel Bacino del Mediterraneo).

♦ Azione 9.2.3 - Promozione di una rapida predisposizione di altre convenzioni **(Desertificazione, Foreste) che rafforzino le politiche di** conservazione della Biodiversità.

Obiettivo 9.3 - Individuazione a livello nazionale ed internazionale, di codici di comportamento e di altre eventuali misure di protezione degli effetti negativi, ambientali e socio economici, delle biotecnologie.

♦ Azione 9.3.1 - Definizione di procedure per l'utilizzo in sicurezza di materiale genetico modificato nei paesi di esportazione.

♦ Azione 9.3.2 - Esecuzione di analisi preliminari di rischio, definire procedure di gestione dei rischi, dare tutta l'informazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza materiale genetico modificato.

♦ Azione 9.3.3 - Definizione di meccanismi di verifica degli effetti socio-economici derivanti dall'utilizzo di materiale genetico modificato.

ALLEGATO 1: PRIME MISURE DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ

Con riferimento alle strategie generali individuate, si riassumono di seguito le principali iniziative che il Ministero ambiente ha avviato in applicazione della convenzione.

A - Completamento delle conoscenze in materia di biodiversità

Si tratta di numerosi programmi di individuazione e monitoraggio dei biotopi e degli ecosistemi al fine di identificare le componenti della diversità biologica. Tali programmi, che vengono effettuati nell'ambito di accordi CEE riguardano in particolare:

1) L'aggiornamento dei biotopi che l'Italia ha inserito nella banca dati europea CORINE, con completamento delle informazioni scientifiche ed amministrative, tramite il progetto BioItaly approvato dalla CEE.
2) Completamento delle Checklist delle specie animali della fauna italiana.
3) Studio, sperimentazione e realizzazione di una banca dati faunistica nazionale su base cartografica.
4) Iniziative sugli habitat degradati o minacciati inclusi in località tutelate dalla Convenzione di RAMSAR.
5) Censimento e cartografia degli habitat italiani prioritari inclusi nella Dir. 92/43 "Habitat" con identificazione di quelli che necessitano di azioni di tutela.
6) Censimenti e azioni urgenti sui nuovi parchi dell'Italia centrale e meridionale.

Nell'ambito di queste azioni va inserita la compilazione del "Catalogo ragionato e completo della diversità biologica del paese" così come richiesto dalla Camera dei Deputati che ha approvato una apposita risoluzione parlamentare il 23 luglio 1992.

Le azioni suddette andranno poi integrate con quelle realizzate nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura, come previsto dalla Legge 394/91. La Carta della Natura riguarderà inizialmente le seguenti tre fasi:

a) individuazione, sul territorio nazionale, delle aree territoriali densamente antropizzate e/o degradate dal punto di vista naturalistico-ambientale;
b) individuazione, nel rimanente territorio, delle aree valutabili quali "ambiente naturale" e definizione del loro stato naturalistico-ambientale mediante

un'analisi ecosistemica con evidenziazione dei profili di vulnerabilità territoriale;

c) individuazione delle aree aventi rilevante valore naturalistico ambientale che costituiscono il "patrimonio naturale del paese", da porre quindi sotto speciale regime e tutela.

B - Pianificazione delle attività di cooperazione a livello internazionale

Relativamente alle azioni di cooperazione scientifica, nella educazione e nella gestione delle risorse della biodiversità previste nei vari articoli della Convenzione sulla Biodiversità, già dalle settimane successive a Rio sono state individuate, nelle more di una definizione dei compiti con il MAE., alcune possibilità di cooperazione.

Sono stati presi contatti con alcuni PVS, tra i quali il Guatemala e il Venezuela, per cooperazioni in progetti specifici (Guatemala) o nella gestione dei Parchi (Venezuela), mentre con il Gabon esiste un'ipotesi di Studio Nazionale ed un concreto interessamento per la salvaguardia della foresta pluviale di "La Mingouli".

Sono stati allacciati contatti con l'Istituto Italo-Latino Americano per organizzare, prossimamente, un simposio a Roma sulla Biodiversità nell'America Latina, assicurando all'Istituto stesso un contributo finanziario da parte del MAE.

Si sta inoltre valutando la possibilità di cooperazione con la Costarica su tematiche legate alla biodiversità.

Nel corso del 1° incontro del Comitato intergovernativo per la biodiversità di Ginevra 10-15 ottobre, l'Italia ha dato la disponibilità a fornire al Segretariato un esperto full-time per gli adempimenti della Convenzione.

Ha inoltre proposto un'azione comune di tutti i paesi del mediterraneo per la conservazione della Biodiversità nella regione biogeografica mediterranea.

C - Verifica e rafforzamento dei programmi nazionali

Si sta lavorando intensamente alla istituzione dei nuovi parchi nazionali, che, una volta istituti, porteranno la superficie protetta al 10% di quella nazionale. I parchi nazionali passeranno dai 5 "storici" a 19. L'attività istitutiva resa oltremodo complessa dai conflitti che interessano le popolazioni residenti nei territori individuati come aree parco.

D - Programmi di conservazione - interventi urgenti di ripristino e conservazione delle aree protette

Per quanto riguarda gli interventi più urgenti di ripristino e conservazione di aree protette per la salvaguardia della biodiversità (Art. 8 della Convenzione) sono state già avviate alcune azioni, di notevole portata:

1) Bonifica delle zone umide dell'area del Molentargius e litorale del Poetto (Cagliari).
2) Azioni di conservazione e monitoraggio per i siti italiani RAMSAR.
3) Programma di conservazione per l'area geografica del Parco del Delta Po con interventi urgenti di ripristino ambientale.
4) Azioni di conservazione dei Rapaci minacciati in Italia.
5) Programma di interventi per la conservazione del Lupo e del suo habitat in Italia.
6) Progetto per la salvaguardia del Cervo sardo e dell'habitat forestale della riserva del WWF di Monte Arcosu.
7) Iniziative di salvaguardia della flora con priorità alle specie contenute nella Lista Rossa, predisposta con i contributi del Ministero.
8) Informazione e sensibilizzazione sui nuovi parchi marini e censimenti delle aree da tutelare.
9) Corridoi e areali potenziali nelle strategie di conservazione delle specie animali.
10) Indagini riguardanti specie animali e vegetali e verifica dello stato di tutela di zone umide nella valle del fiume Arno.
11) Indagini riguardanti la consistenza dei danni provocati dall'aerosol marino e da altri agenti di origine antropica sulla macchia mediterranea e sulle pinete in Toscana.

· L'obiettivo principale rimane comunque l'attuazione della Legge Quadro sui parchi; poiché solo una sua rapida e decisa applicazione potrà portare il livello di tutela ambientale del territorio italiano in linea con quello degli altri paesi nei quali la tradizione ambientale radicata già da molti decenni.

E - Integrazione delle misure di conservazione della biodiversità in altri settori

Relativamente all'uso sostenibile delle componenti della diversità biologica, si intende utilizzare l'accordo di programma recentemente sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali per l'incentivazione dal punto di vista economico di interventi agro-ambientali nelle aree protette, che si colloca, come tipologia di azioni, sia nel Regolamento CEE 2078/92 che nell'art. 11 della Convenzione sulla Biodiversità.

Riguardo ai programmi di ricerca e formazione sulla diversità biologica (art. 12 della Convenzione), di stretta competenza del MURST, si sta verificando la possibilità di avvalersi dell'accordo stipulato dal Ministero dell'Ambiente con il CNR il 15 aprile 1993 a supporto dell'attività in collaborazione con il MURST.

F - Educazione e sensibilizzazione sui temi della diversità biologica

Per quanto riguarda le azioni di promozione e divulgazione dell'importanza della conservazione della biodiversità, citate all'art. 13 della Convenzione, sono stati già avviati numerosi programmi di educazione ambientale anche in attuazione all'art. 4, comma 8 della Legge Quadro sulle Aree protette n. 394/91.

A titolo di esempio si riportano alcune delle iniziative avviate:

1) Educazione ambientale per la promozione dei Parchi nazionali italiani.
2) Progetto P.I.C.O. (Parchi Informazione, Consenso, Occupazione)
3) Aree protette e biodiversità.
4) Programma di visite guidate nei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Sasso e Monti della Laga.
5) Biodiversità in Italia e funzione delle aree protette per la sua conservazione.
6) Butterfly house: la casa delle farfalle - Centro permanente di educazione ambientale.
7) Programma Blueweeks per l'educazione ambientale all'interno delle aree protette marine.
8) Elaborazione di un testo a carattere didattico.

94A3011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 aprile 1994.

Insediamento delle sezioni e procure regionali della Corte dei conti, in Torino, Trieste, Genova, Campobasso e Potenza.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, istitutivo di sezioni e procure regionali della Corte dei conti, con particolare riferimento all'art. 1, primo, terzo e quarto comma, che disciplina la devoluzione dei giudizi e le relative competenze;

Vista la delibera n. 211/CP/94 del 20 aprile 1994, con la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha disposto l'insediamento, a decorrere dal 1° giugno 1994, delle sezioni giurisdizionali e procure nelle regioni Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Molise, Basilicata;

Decreta:

Le sezioni e procure regionali della Corte dei conti, con sede in Torino, Trieste, Genova, Campobasso, Potenza, sono insediate a decorrere dal 1° giugno 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1994

Il presidente: CARBONE

94A3043

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 21 marzo 1994.

Valore e caratteristiche del francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio, dedicato, quest'anno, ad Augusto Righi, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari. La vignetta riproduce, su un fondo quadrettato, il ritratto di Agusto Righi, con a fianco l'oscillatore a sfere ideato dallo scienziato e, in alto a sinistra, un'antenna radio stilizzata. Completano il francobollo le leggende «CENTO ANNI DI RADIO» e «A RIGHI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A3012

DECRETO 21 marzo 1994.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani», nei valori di L. 500 e L. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie per l'anno 1994, che prevede, fra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, due francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani», nei valori di L. 500 e L. 600.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari. La vignetta, del valore di L. 500, riproduce un dipinto di Dario Piazza denominato «Il pane», conservato presso la sala del sindaco nel palazzo municipale di Carpignano Sesia (Novara), raffigurante, poggiati su telo bianco, un sacco di farina, una paletta di legno, quattro pani di cui uno tagliato a metà ed un coltello La vignetta, del valore di L. 600, riproduce un dipinto di Erminia Scaglione, denominato «La pasta italiana nel mondo», esposto al Museo nazionale delle paste alimentari di Roma, raffigurante, entro una cornice tricolore, sopra un fascio di papaveri e spighe di grano, un recipiente a forma di globo terrestre colmo di pasta.

Completano ciascun francobollo la leggenda «I CIBI ITALIANI», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «500» e «600».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A3013

DECRETO 21 marzo 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario dedicato alla Processione del Cristo Risorto - Tarquinia, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie per l'anno 1994, che prevede, fra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli ordinari dedicati alla «Processione del Cristo Risorto - Tarquinia»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo ordinario dedicato alla «Processione del Cristo Risorto - Tarquinia», nel valore di L. 750.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari. La vignetta rappresenta la statua del Cristo Risorto, che impugna lo stendardo con la Croce della Resurrezione, mentre avanza in processione; sullo sfondo il palazzo comunale di Tarquinia. Completano il francobollo la leggenda «TARQUINIA - PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A3014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 5ª seduta pubblica per giovedì 12 maggio 1994, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A3115

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».

Il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1994.

94A3052

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione».

Il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1994.

94A3053

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1994.

94A3054

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1983 e 26 maggio 1987 all'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via Carroccio, 8, del presidio sanitario denominato Lasso CD 2718 già registrato al n. 5624.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1980/25 ottobre 1979/3 ottobre 1980 all'impresa Aziende agrarie di Trento, con sede in Trento, via Verdi, 20, dei presidi sanitari denominati Carbina 80 - Cuprocarbina - Carbina Bleu, già registrati ai numeri 3891 - 3247 e 3888.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1980 all'impresa Aziende agrarie, con sede in Trento, via Verdi, 20, del presidio sanitario denominato Drupina 90, già registrato al n. 3890.

94A3060

Revoca dell'autorizzazione concessa all'impresa Isogno S.r.l. in Cagliari, per l'officina di Pieve Vergante

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994 è stata revocata la autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 25 novembre 1972 alla impresa Isogno S.r.l., con sede in Cagliari, via Caboni 3, per l'officina di Pieve Vergante (Novara).

94A3061

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente la concessione mineraria «Piana della Raspa» in territorio dei comuni di Latera e Valentano

Con D.D. 17 marzo 1994 la concessione della miniera di feldspati e caolino «Piana della Raspa» in territorio di comuni di Latera e Valentano, provincia di Viterbo, è intestata alla società Colacem, con sede e domicilio fiscale in Gubbio (Perugia), via della Vittorina, 60, subentrata a seguito di atto di fusione per incorporazione, alla precedente titolare società Colamminciaria S.r.l.

94A3059

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'associazione «Centro Elis», in Roma ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 26 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 11 aprile 1994, l'associazione «Centro Elis», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dall'ing. Enrico Scandaliberi.

94A3022

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 aprile 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 aprile 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 luglio 1994 è di L. 98,00, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 è di L. 95,89 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 aprile 1995 è di L. 92,00, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A3056

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 241 D.P. — Data: 3 settembre 1993 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Amabile Filomena, nata a Napoli il 23 marzo 1968 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A3057

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 maggio 1994

Dollaro USA	1590,48
ECU	1847,82
Marco tedesco	958,99
Franco francese	279,84
Lira sterlina	2376,97
Fiorino olandese	854,09
Franco belga	46,587
Peseta spagnola	11,670
Corona danese	245,01
Lira irlandese	2324,17
Dracma greca	6,507
Escudo portoghese	9,293
Dollaro canadese	1153,78
Yen giapponese	15,487
Franco svizzero	1124,81
Scellino austriaco	136,37
Corona norvegese	221,04
Corona svedese	207,30
Marco finlandese	295,13
Dollaro australiano	1140,37

94A3114

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300